

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 febbraio 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

- LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1991, n. 54.  
 Disciplina della riproduzione bovina . . . . . Pag. 3
- LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1991, n. 55.  
 Abrogazione parziale dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, relativamente alla caccia di selezione al gallo cedrone e gallo forcello . . . . . Pag. 5
- LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1991, n. 56.  
 Integrazione all'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per la distribuzione del gas combustibile . . . . . Pag. 6
- LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1991, n. 57.  
 Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli-Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 . . . . . Pag. 6
- LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1991, n. 58.  
 Interventi finanziari straordinari nel settore socio-assistenziale. . . . . Pag. 8
- LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1991, n. 59.  
 Prestazione della garanzia fidejussoria della regione Friuli-Venezia Giulia per assicurare continuità di funzionamento al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste . . . . . Pag. 8

## REGIONE LIGURIA

- LEGGE REGIONALE 21 agosto 1991, n. 20.  
 Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali . . . . . Pag. 9
- LEGGE REGIONALE 21 agosto 1991, n. 21.  
 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 novembre 1977, n. 42 e 16 agosto 1988, n. 41 in materia di bilancio e contabilità. . . . . Pag. 12
- LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 22.  
 Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1991, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 . . . . . Pag. 14
- LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 23.  
 Disposizioni in materia socio-assistenziale a seguito della entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 . . . . . Pag. 14
- LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 24.  
 Misure urgenti per l'emergenza idrica, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani . . . . . Pag. 15
- LEGGE REGIONALE 11 settembre 1991, n. 25.  
 Norme per l'esercizio dei controlli sugli atti degli Enti locali . . . . . Pag. 17
- LEGGE REGIONALE 11 settembre 1991, n. 26.  
 Progetto ambiente e partecipazione alla società regionale per l'ambiente . . . . . Pag. 21

**LEGGE REGIONALE 11 settembre 1991, n. 27.**

Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei . . . . . Pag. 22

**LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1991, n. 28.**

Aumento delle aliquote delle addizionali regionali all'imposta erariale di trascrizione e all'imposta di consumo sul gas metano. . . . . Pag. 23

**LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1991, n. 29.**

Assunzione parziale dei costi di pubblicazione degli Statuti provinciali, comunali e delle Comunità montane . . . . . Pag. 24

**REGIONE LOMBARDIA****LEGGE REGIONALE 11 novembre 1991, n. 20.**

Sostituzione dell'art. 1, legge regionale 12 giugno 1975, n. 80 in tema di rimborso spese di trasporto dei consiglieri regionali - Abrogazione dell'art. 2, legge regionale 4 agosto 1972, n. 23, già sostituito dall'art. 1, legge regionale 4 agosto 1972, n. 24. . . . . Pag. 24

**LEGGE REGIONALE 20 novembre 1991, n. 21.**

Modifiche alle leggi regionali 4 gennaio 1982, n. 3 «Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata» e 20 aprile 1985, n. 32 «Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale». . . . . Pag. 25

**LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 22.**

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e al bilancio pluriennale 1992/93. - Il provvedimento . . . . . Pag. 26

**LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 23.**

Revisione della dotazione organica del consiglio regionale e norme di reinquadramento . . . . . Pag. 26

**LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 24.**

Proroga dei termini di presentazione del certificato di consegna lavori e della delibera di assunzione del mutuo ai sensi della legge regionale 20 aprile 1988, n. 23 «Programmi annuali di assegnazione di contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere da finanziare con mutui della cassa depositi e prestiti». . . . . Pag. 27

**LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 25.**

Integrazione e modifica alla legge regionale 17 febbraio 1986, n. 5 «Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività ambulatoriale, nonché per il trasporto di infermi» . . . . . Pag. 28

**LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 26.**

Disciplina degli autoservizi atipici . . . . . Pag. 28

**LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 27.**

Proroga delle norme di salvaguardia di cui all'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 76 «Istituzione del parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate», all'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 70 «Istituzione del parco naturale dell'Adamello» e all'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 82 «Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro». . . . . Pag. 29

**LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 28.**

Norme per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi presso il luogo di produzione . . . . . Pag. 28

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1991, n. 54.

### Disciplina della riproduzione bovina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 168 del 5 dicembre 1991)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di promuovere il miglioramento del patrimonio zootecnico, disciplina con la presente legge la riproduzione bovina, sia naturale che artificiale, l'uso del seme ed il trasferimento degli embrioni.

#### Art.

1. È istituita la Commissione consultiva per l'organizzazione e la disciplina della riproduzione bovina — ed eventualmente di altre specie animali — quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di riorganizzazione e disciplina della riproduzione animale. Essa esprime i pareri previsti dagli articoli 7, 15 e 17.

2. La Commissione, che ha sede presso la Direzione regionale dell'agricoltura, è così composta:

- a) dal Direttore regionale dell'agricoltura;
- b) dal Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura o suo sostituto;
- c) dal Direttore del Servizio veterinario della Direzione regionale della sanità o suo sostituto;
- d) da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale individuate dalla Giunta regionale, designato dalle organizzazioni medesime;
- e) da un rappresentante delle Associazioni provinciali degli allevatori della regione, designato congiuntamente dalle Associazioni medesime;
- f) da un rappresentante degli Ordini provinciali dei veterinari della regione, designato congiuntamente dagli Ordini medesimi;
- g) da un rappresentante del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate;
- h) da un rappresentante dell'Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale.

3. La Commissione è costituita su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

4. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

5. I pareri della Commissione sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Presiede la Commissione il Direttore regionale dell'agricoltura ed, in caso di sua assenza od impedimento, il Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente assegnato alla Direzione regionale dell'agricoltura, con qualifica non inferiore a consigliere.

8. Ai componenti esterni della Commissione compete il trattamento previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 3.

1. Sono autorizzati, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente legge, ad operare per la riproduzione bovina:

- a) il Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, istituito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) le stazioni di monta taurina pubbliche esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o autorizzate in conformità all'articolo 11;
- c) le stazioni di monta taurina aziendali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o notificate alla Direzione regionale dell'agricoltura in conformità all'articolo 13.

#### Capo II

##### DISCIPLINA DELL'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE BOVINA

#### Art. 4.

1. Nel territorio regionale la produzione, conservazione e distribuzione di seme e di embrioni della specie bovina nonché l'approvvigionamento degli stessi da altri territori, sono garantiti dal Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate.

2. Detto Centro è tenuto ad operare nel rispetto dei regolamenti relativi ai Libri genealogici nazionali di ogni razza bovina giuridicamente riconosciuta e ad attenersi agli indirizzi adottati dall'Amministrazione regionale.

3. È ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni della specie bovina provenienti da animali originari di Paesi membri della Comunità economica europea, purché detti animali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, siano in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria.

4. La responsabilità sanitaria del Centro è affidata ad un veterinario.

#### Art. 5.

1. Il Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate assicura a tutti gli allevamenti bovini situati nel territorio regionale la possibilità di fruire del servizio di inseminazione artificiale e provvede a:

- a) produrre, conservare, controllare e distribuire il materiale seminale;
- b) reperire, conservare, controllare e distribuire il materiale seminale prodotto in altre regioni o all'estero.

2. Ogni singola dose di seme deve portare chiare indicazioni riguardanti:

- a) il centro di produzione;
- b) il nome e la matricola del riproduttore;
- c) l'anno di produzione ed il numero di identificazione della dose stessa.

3. Il Centro compila e mantiene aggiornato un registro nel quale vengono annotati per ogni riproduttore:

- a) il numero d'ordine e la data di ciascun prelievo di seme;
- b) la quantità e la qualità del materiale seminale;
- c) il numero delle dosi da esso tratte e congelate;
- d) il risultato dei controlli dopo lo scongelamento di tale materiale seminale;
- e) il numero delle dosi scartate.

4. Il Centro, inoltre, compila un registro dal quale risultano tutti i movimenti in entrata e in uscita di materiale seminale.

## Art. 6.

1. Alla produzione di seme per l'inseminazione artificiale possono essere destinati solamente:

- a) i tori che abbiano sortito esito positivo alle prove di progenie nell'ambito dei rispettivi Libri genealogici nazionali;
- b) i tori che siano stati abilitati alle prove di progenie nell'ambito del Libro genealogico di appartenenza.

2. Il materiale seminale proveniente da altri territori per essere utilizzato in ambito regionale, deve essere stato prodotto da tori aventi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. I tori che producono seme destinato all'inseminazione artificiale non possono contemporaneamente operare nella monta naturale.

## Art. 7.

1. Ai sensi dell'articolo 4, possono attuare l'inseminazione artificiale, nel territorio della regione, veterinari dipendenti o convenzionati con il Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate oppure operatori pratici in possesso dell'abilitazione prevista dalle leggi vigenti, dipendenti dal medesimo Centro o convenzionati. Il trasferimento degli embrioni è riservato ai soli veterinari.

2. Ai fini di un corretto coordinamento dell'attività zootecnica sulle richieste di convenzione presentate al Centro, la Commissione di cui all'articolo 2 esprime motivato parere, a seguito del quale, entro trenta giorni dal ricevimento di esso, il Centro è tenuto a dar corso alle predette richieste.

3. Il Centro è inoltre tenuto, in osservanza della lettera c) del secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, a notificare all'Unità sanitaria locale competente per territorio, i nominativi dei veterinari che attuano il trasferimento degli embrioni, e dei veterinari o degli operatori pratici che attuano l'inseminazione artificiale e le zone in cui essi opereranno, entro 15 giorni dall'assunzione o dal convenzionamento dei medesimi e le eventuali variazioni connesse.

4. Spetta all'autorità veterinaria competente per territorio, in base alla legislazione in vigore, esercitare la vigilanza igienico-sanitaria su detto Centro, sull'attività di trasferimento degli embrioni svolta dai veterinari e su quella di inseminazione attuata dai veterinari o dagli operatori pratici dipendenti o convenzionati con il medesimo.

## Art. 8.

1. I veterinari e gli operatori pratici che attuano l'inseminazione artificiale sono tenuti a:

a) compilare, aggiornare e conservare un apposito registro degli interventi fecondativi predisposto dal Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate e approvato dalla Direzione regionale dell'agricoltura;

b) compilare in ogni sua parte, per ogni intervento fecondativo, il certificato di fecondazione di cui all'articolo 17, conservando per i due anni successivi a quello di utilizzo le matrici dei certificati stessi a disposizione della Direzione regionale dell'agricoltura;

c) segnalare all'autorità veterinaria competente per territorio ed al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate ogni forma conclamata o sospetta di malattia infettiva e diffusiva della sfera genitale del bestiame.

## Capo III

## DISCIPLINA DELLA MONTA TAURINA

## Art. 9.

1. Possono essere adibiti alla riproduzione bovina soltanto i tori iscritti al Libro genealogico nazionale delle singole razze e per i quali sia stato rilasciato il certificato di iscrizione previsto dal regolamento del Libro genealogico di appartenenza.

## Art. 10.

1. La Direzione regionale dell'agricoltura istituisce appositi registri delle stazioni di monta taurina di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3.

2. In tali registri sono iscritte d'ufficio le stazioni di monta taurina operanti, in base a regolare autorizzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 11.

1. L'istituzione e l'attivazione di nuove stazioni di monta taurina pubbliche può essere autorizzata dalla Direzione regionale dell'agricoltura, a domanda degli interessati, nella quale devono essere indicati:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e numero di codice fiscale del richiedente;
- b) località nella quale si intende impiantare la stazione di monta;
- c) numero e razza dei riproduttori bovini maschi da destinare alla monta;
- d) descrizione delle attrezzature della istituenda stazione.

2. Nell'autorizzazione è indicato il termine di validità e le condizioni alle quali deve attenersi il gestore di monta.

2. La Direzione regionale dell'agricoltura può revocare, in ogni tempo, sentito l'interessato sugli addebiti contestati, l'autorizzazione suddetta per inosservanza delle condizioni stabilite, senza pregiudizio delle sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 16.

4. La cessazione di attività delle stazioni di monta taurina pubbliche deve essere notificata dal titolare alla Direzione regionale dell'agricoltura almeno 10 giorni prima della data in cui si intende cessare l'attività.

5. Il rilascio dell'autorizzazione è gratuito.

## Art. 12.

1. Le stazioni di monta taurina pubbliche devono:

a) compilare, aggiornare e conservare apposito registro delle fecondazioni, predisposto dall'Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale e approvato dalla Direzione regionale dell'agricoltura;

b) compilare in ogni sua parte e rilasciare al proprietario della femmina fecondata il certificato di fecondazione di cui all'articolo 17, conservando per i due anni successivi a quello di utilizzo le matrici dei certificati stessi a disposizione della Direzione regionale dell'agricoltura;

c) assoggettare la stazione di monta al controllo sanitario dell'autorità veterinaria competente per territorio, ottenendone annualmente certificato di idoneità e di indennità dei riproduttori da malattie contagiose e diffuse;

d) notificare alla Direzione regionale dell'agricoltura, entro 10 giorni, l'immissione di ciascun riproduttore nella stazione di monta o l'alienazione dello stesso.

2. La Direzione regionale dell'agricoltura comunica le notizie cui al punto d) del comma 1 alle Associazioni provinciali di allevatori per le registrazioni nei Libri genealogici.

## Art. 13.

1. L'attivazione di nuove stazioni di monta taurina aziendali e la loro cessazione deve essere preventivamente notificata alla Direzione regionale dell'agricoltura per la relativa annotazione nel registro almeno 10 giorni prima della data in cui si intende iniziare o cessare l'attività.

## Art. 14.

1. Le stazioni di monta taurina aziendali devono:

a) compilare in ogni sua parte, per ciascuna fecondazione, il certificato di cui all'articolo 17 conservando per i due anni successivi a quello di utilizzo le matrici dei certificati stessi a disposizione della Direzione regionale dell'agricoltura;

b) assoggettare i riproduttori al controllo sanitario dell'autorità veterinaria competente per territorio, ottenendone annualmente un certificato di indennità da malattie contagiose e diffuse;

c) notificare alla Direzione regionale dell'agricoltura, entro 10 giorni, l'immissione di ciascun riproduttore nella stazione di monta, o l'alienazione dello stesso.

2. La Direzione regionale dell'agricoltura comunica le notizie di cui al punto c) del comma 1 alle Associazioni provinciali degli allevatori per le registrazioni nei Libri genealogici.

#### Capo IV

#### NORME FINALI

##### Art. 15.

1. Le tariffe per la fecondazione bovina sia artificiale che naturale vengono stabilite annualmente dalla Direzione regionale dell'agricoltura, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 e devono prevedere una quota da destinare alle Associazioni provinciali degli allevatori cui è affidata la tenuta dei Libri genealogici per la loro attività di miglioramento del patrimonio zootecnico.

##### Art. 16.

1. Chiunque violi le disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Ai fini dell'irrogazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, intendendosi come Uffici e Servizi regionali competenti quelli dipendenti dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

##### Art. 17.

1. La Direzione regionale dell'agricoltura predisporre, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 2, i modelli dei certificati di fecondazione dei precedenti articoli. Essi sono approvati con provvedimento del Direttore regionale dell'agricoltura, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Alla stampa e alla distribuzione dei certificati di fecondazione — a prezzo stabilito dalla Direzione regionale dell'agricoltura — e dei registri di cui agli articoli 8 e 12, provvedono:

a) il Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevati per i registri ed i certificati destinati agli operatori dell'inseminazione artificiale;

b) l'Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale per i registri ed i certificati destinati alle stazioni di monta taurina pubbliche;

c) le Associazioni provinciali degli allevatori per i certificati destinati alle stazioni di monta taurina aziendali.

##### Art. 18.

1. In relazione a quanto previsto dalla presente legge, il 24° trattino del primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

«— la vigilanza sulla fecondazione artificiale;».

2. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, è sostituita dalla seguente:

«d) assistenza veterinaria: per la cura generica e specialistica degli animali, per l'assistenza zootecnica, nonché per la vigilanza ed il controllo sulle predette attività e sulla fecondazione artificiale.».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di riproduzione bovina cessano e sono trasferite all'Amministrazione regionale, che le esercita secondo quanto previsto dalla presente legge.

##### Art. 19.

1. Per quanto riguarda la riproduzione delle altre specie animali in allevamento nulla è innovato e continuano ad applicarsi, sino all'emanazione di specifiche norme regionali, le disposizioni delle leggi statali in materia di riproduzione animale.

##### Art. 20.

1. Gli oneri derivanti dalla disposizione dell'articolo 2, comma 8, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio di previsione per l'anno 1991 che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 dicembre 1991

BIASUTTI

92R0020

#### LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1991, n. 55.

**Abrogazione parziale dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, relativamente alla caccia di selezione al gallo cedrone e gallo forcello.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 168 del 5 dicembre 1991)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

*Abrogazione parziale dell'articolo 3 della legge regionale n. 14, 1987*

1. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14.

##### Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 dicembre 1991

BIASUTTI

92R0021

## LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1991, n. 56.

**Integrazione all'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per la distribuzione del gas combustibile.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 171 del 9 dicembre 1991)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è aggiunto il seguente comma:

«I contributi di cui alla lettera a) del primo comma possono venir concessi anche a privati operatori purché concessionari, da parte degli enti di cui al primo comma, della realizzazione delle opere.»

## Art. 2.

1. In sede di prima applicazione dell'integrazione recata dall'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere al contributo di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come aggiunto dall'articolo 1, le domande di finanziamento già presentate, per la medesima finalità, alla Direzione regionale dell'industria ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni e da questa non finanziate.

2. A tal fine i soggetti interessati devono presentare apposita istanza alla Direzione regionale dell'ambiente entro sessant'anni dall'entrata in vigore della presente legge, indicando gli estremi di presentazione della precedente istanza.

## Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.

2. Nella denominazione del precitato capitolo 2660, la locuzione «Comunità montane» viene sostituita dalla locuzione «Comunità montane e privati concessionari dei medesimi.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 6 dicembre 1991

BIASUTTI

92R0022

## LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1991, n. 57.

**Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli-Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 171 del 9 dicembre 1991)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Interventi concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli-Venezia Giulia*

1. Nel quadro del Piano regionale integrato dei trasporti e con l'obiettivo di proporre un'immagine unitaria ed integrata delle realtà dei trasporti della regione Friuli-Venezia Giulia, favorendone un'efficace presentazione a carattere promozionale sui mercati di interesse regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, partecipandovi, la formazione di un Consorzio di cui possono far parte enti pubblici ed organismi privati interessati al settore dei traffici.

2. A tal fine, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi annuali, fino al 90% della spesa prevista e ritenuta ammissibile, per la realizzazione dei programmi di attività del Consorzio di cui al comma 1, ivi comprese le ordinarie spese di gestione.

3. La domanda di concessione dei contributi deve essere presentata alla Direzione regionale dei trasporti e traffici entro il febbraio di ogni anno, corredata da una relazione illustrativa concernente le iniziative e gli interventi previsti e di un preventivo sommario di spesa, comprensivo delle spese di gestione ed indicante l'ammontare delle entrate ordinarie e straordinarie previste.

4. Il beneficiario è tenuto ad utilizzare i contributi entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione.

Il rendiconto relativo all'utilizzazione dei contributi concessi deve essere presentato, unitamente ad una relazione illustrativa dei risultati conseguiti con le iniziative finanziate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.

6. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori 12 mesi.

## Art. 2.

*Interventi a favore dei traffici multimodali*

1. I contributi assegnati alla società prevista dalla legge regionale 11 dicembre 1989, n. 35, possono essere destinati anche alla copertura delle spese di gestione oltre che alla realizzazione di singole iniziative o programmi di attività.

## Art. 3.

*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 22 «Lavori in economia» della legge regionale 14 agosto 1987*

1. In via di interpretazione autentica, la locuzione «ha luogo a cura del Direttore del Servizio dei porti e della navigazione interna» di cui al comma 2, dell'articolo 22 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, va intesa nel senso che gli interventi previsti dal citato articolo vengono disposti dal Direttore del Servizio dei porti e della navigazione interna.

## Art. 4.

*Interpretazione autentica dell'articolo 29 «Contributi a favore dell'A.I.O.M.» della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22*

1. In via di interpretazione autentica l'ammontare dei contributi previsti dall'articolo 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, deve intendersi commisurato all'insieme delle spese previste per la realizzazione dei programmi dell'Agenzia, ivi comprese le ordinarie spese di gestione dell'Agenzia stessa.

## Art. 5.

*Contributi a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste e dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e della zona dell'Aussa-Corno.*

1. Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento dei porti di Trieste, Monfalcone e di Porto Nogaro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente autonomo del porto di Trieste ed ai Consorzi per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e della zona dell'Aussa-Corno, contributi annuali per la durata di quindici anni.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere destinati a coprire le spese, in linea capitale e per interessi, sostenute dagli enti beneficiari a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito operanti nel Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1.

3. I tassi di interesse relativamente ai mutui contratti con istituti di credito dai soggetti beneficiari individuati al comma 1 per la realizzazione dei suddetti programmi di investimento, devono non superare il limite massimo stabilito dalla Giunta regionale.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria a fronte delle operazioni di mutuo di cui al comma 2.

5. La domanda di concessione dei contributi deve essere presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dei seguenti documenti:

a) deliberazione dell'organo competente, divenuta esecutiva, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione delle iniziative ed al conseguimento del contributo;

b) relazione illustrativa delle iniziative, con il preventivo sommario della spesa occorrente e l'indicazione dei mezzi di finanziamento.

## Art. 6.

*Partecipazione del Friuli-Venezia Giulia all'intesa tra Regioni idroviarie*

1. Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento della rete idroviaria regionale, nel più ampio contesto del sistema idroviario padano-veneto, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad aderire all'intesa, prevista dall'articolo 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, già costituita tra le Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte.

2. Le modalità di partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia sono regolate a mezzo di apposita convenzione da stipularsi con le Regioni di cui al comma 1.

## Art. 7.

*Norme finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6 fanno carico al capitolo 220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.

2. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall'anno 1992 - è istituito - alla Rubrica n. 14 programma 1.5.4. spese correnti Categoria 1.6. - Sezione IX - il capitolo 3902 (2.1.162.2.09.20) con la denominazione «Contributi annuali al costituendo organismo per la promozione di un'immagine unitaria delle realtà dei trasporti regionali, per la realizzazione dei programmi di attività e per le spese di gestione» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3902 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

5. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni in termini di competenza si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3900 dello stato di previsione precitato.

6. Per le finalità previste dall'articolo 5, relativamente all'Ente autonomo del porto di Trieste, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.

8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall'anno 1992 - è istituito, alla Rubrica n. 14 programma 1.5.2. spese di investimento Categoria 2.3. Sezione IX - il capitolo 3791 (2.1.236.4.09.20) con la denominazione «Contributi pluriennali a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste per le spese sui mutui stipulati per la realizzazione dei propri programmi di investimento» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993.

9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

10. Al predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni, relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3789 dello stato di previsione precitato.

11. Per le finalità previste dall'articolo 5, relativamente al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

12. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.

13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall'anno 1992 - è istituito, alla Rubrica n. 14 programma 1.5.2. - spese di investimento Categoria 2.3. Sezione IX - il capitolo 3792 (2.1.234.4.09.20) con la denominazione «Contributi pluriennali a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per le spese sui mutui stipulati per la realizzazione dei propri programmi di investimento» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993.

14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

15. Al predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni, relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3785 dello stato di previsione precitato.

16. Per le finalità previste dall'articolo 5, relativamente al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

17. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall'anno 1992 - è istituito, alla Rubrica n. 14 programma 1.5.2. - spese di investimento - Categoria 2.3, Sezione IX il capitolo 3793 (2.1.234.4.09.20) con la denominazione «Contributi pluriennali a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno per le spese sui mutui stipulati per la realizzazione dei propri programmi di investimento» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993.

19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

20. Al predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni, relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3776 dello stato di previsione precitato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 dicembre 1991.

BIASUTTI

92R0023

## LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1991, n. 58.

### Interventi finanziari straordinari nel settore socio-assistenziale.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Friuli-Venezia Giulia n. 172 dell'11 dicembre 1991.)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni finanziamenti straordinari nell'anno 1991 per l'effettuazione degli interventi socio-assistenziali previsti dall'articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.

2. A tal fine sono ritenute valide le domande di contributo avanzate per l'anno 1991 ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, così come modificato da ultimo dall'articolo 84 della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4.

3. Per le finalità del presente articolato è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 6 dicembre 1991

BIASUTTI

92R0024

## LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1991, n. 59.

### Prestazione della garanzia fidejussoria della regione Friuli-Venezia Giulia per assicurare continuità di funzionamento al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 172 dell'11 dicembre 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 4.000 milioni e per la durata massima di 6 mesi, sulle anticipazioni concesse da Istituti di credito al Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di fisica dell'Università di Trieste, nelle more dell'erogazione dei finanziamenti statali disposti in esecuzione dell'accordo finanziario fatto a Vienna l'11 dicembre 1990 tra il Governo italiano, l'AIEA e l'UNESCO per il finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste e relativo agli anni 1991 al 1998.

2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.

La domanda per la concessione della garanzia è corredata dall'atto esecutivo, con cui il Consorzio dispone il ricorso all'anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l'impossibilità del Consorzio a prestare propria idonea e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.

Art.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 10 dicembre 1991

BIASUTTI

92R0025

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1991, n. 20.

**Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 dell'11 settembre 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

ORDINAMENTO DELLE COMPETENZE A REGIONE

Art. 1.

*(Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali)*

1. Sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative:

*a)* di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni nei confronti degli interventi:

1. previsti dagli strumenti urbanistici attuativi che abbiano riportato l'autorizzazione di massima di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24;

2. previsti dai progetti di recupero paesistico-ambientale approvati a norma dell'articolo 9 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6;

3. ricadenti nel territorio dei Comuni dotati della disciplina paesistica di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 6/1991, sempreché in sede di approvazione della relativa variante integrale o settoriale allo strumento urbanistico generale ovvero di integrazione della stessa a questi fini, sia accertato da parte dei competenti organi regionali, sulla base di specifica documentazione prodotta dal Comune, che questo è dotato di strutture tecniche facenti capo ad un funzionario responsabile ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Capo II della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed idonee, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a garantire il corretto esercizio delle funzioni da subdelegare;

*b)* di adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori previsti dalla legge n. 1497/1939 e successive modificazioni.

2. La subdelega di cui al primo comma non opera comunque nei confronti degli interventi relativi:

*a)* alle opere pubbliche di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

*b)* alle grandi infrastrutture ferroviarie, stradali ed autostradali, portuali ed aeroportuali, tecnologiche e speciali, nonché alle grandi opere di sistemazione idraulica;

alla viabilità di collegamento come definita dal P.T.C.P.

*d)* alle discariche ed agli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;

*e)* alle cave come definite dal P.T.C.P. ed alle miniere;

*f)* al territorio del Monte di Portofino come delimitato con legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32, ferme restando le competenze in materia dell'Ente regionale con essa istituito.

3. Le autorizzazioni di cui al comma precedente lettere *a)*, *d)* ed *e)* sono rilasciate con il provvedimento terminale dello speciale procedimento previsto dalla legge per l'approvazione delle relative opere od interventi; a tal fine i pertinenti provvedimenti sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente di concerto con l'Assessore incaricato dei Beni Ambientali e Naturali, previo esperimento delle procedure preordinate alle specifiche valutazioni sotto il profilo paesistico-ambientale ancorché risulti già scaduto il termine di cui al nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1985 n. 431.

4. Il provvedimento finale degli eventuali procedimenti urbanistici volti a consentire la realizzazione delle opere di cui al secondo comma lettere *b)* e *c)* del presente articolo è comprensivo altresì della autorizzazione paesistico-ambientale prescritta dall'articolo 7 della legge n. 1497/1939.

Art. 2.

*Uffici tecnici intercomunali*

1. Al fine di provvedere alla dotazione delle strutture tecniche di cui all'articolo 1, primo comma lettera *a)* numero 3, i Comuni possono associarsi con altri Comuni o, se trattasi di Comuni montani, con la Comunità Montana per l'apprestamento di uffici o servizi a carattere intercomunale, avvalendosi anche degli strumenti offerti dalle disposizioni del Capo VIII della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art.

*Albo regionale dei membri esperti in materia di bellezze naturali*

1. È istituito l'albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali nell'ambito del quale sono scelti i membri esperti delle Commissioni edilizie integrate a norma della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, e successive modificazioni.

2. L'albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali è formato e tenuto dalla regione che provvede ad aggiornarlo annualmente.

3. Sono inseriti nell'albo i soggetti che dimostrino, mediante presentazione del proprio «curriculum», di aver svolto, dopo il conseguimento di un diploma di laurea in discipline scientifiche o tecniche attinenti le bellezze naturali o diploma di laurea con piano di studio comprendente materie attinenti la protezione delle bellezze naturali, attività di ricerca o di progettazione nello specifico settore o di aver acquisito in esso un titolo di specializzazione.

4. Gli esperti in materia di bellezze naturali membri delle Commissioni edilizie sono tenuti a presentare annualmente alla Regione una relazione sull'attività svolta nella loro qualità di componenti dei predetti organi collegiali.

5. La Regione organizza, di norma semestralmente, conferenze di aggiornamento in materia di protezione delle bellezze naturali cui hanno l'obbligo di partecipare gli esperti iscritti all'albo regionale nonché i dipendenti dei Comuni e delle Province che si occupano della materia.

6. Decadono di diritto dall'iscrizione all'albo e dai membri della Commissione edilizia integrata di cui siano stati chiamati a far parte gli esperti:

che restino assenti ingiustificati da tre sedute consecutive della Commissione edilizia integrata;

*b)* che non partecipano a più di metà delle sedute della Commissione edilizia integrata svoltesi nell'arco di un anno;

che non partecipino ingiustificatamente a due successive conferenze di aggiornamento convocate a norma del comma cinque.

La Regione dichiara la decadenza prevista dal sesto comma:

*a)* nel caso di cui alle lettere *a)* e *b)* non appena ricevuta la comunicazione da parte del Sindaco della provincia di decadenza da membro della Commissione edilizia;

*b)* nel caso di cui alla lettera *c)* di ufficio, con provvedimento da comunicarsi all'interessato ed al Sindaco del Comune o dei Comuni della cui Commissione edilizia integrata sia membro ai fini della sua sostituzione.

8. Gli esperti decaduti dall'iscrizione all'albo regionale a norma del settimo comma non possono richiedere la reinscrizione se non sia decorso almeno un triennio dalla pronuncia di decadenza.

9. All'esercizio delle funzioni attribuite dal presente articolo alla Regione, provvede la Giunta regionale sentito il parere, ai fini della formazione e dell'aggiornamento dell'albo, di una apposita Commissione di esperti, per almeno 2/3 esterni all'Amministrazione regionale, da nominarsi da parte della stessa Giunta per la valutazione dei requisiti e dei titoli.

10. Ai fini della prima formazione dell'Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali:

a) i soggetti di cui al terzo comma sono tenuti ad inviare alla Regione la propria istanza di iscrizione all'albo corredata della documentazione prescritta entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;

b) la Regione provvede ad approvare l'albo entro i successivi centoventi giorni con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione non appena divenuta esecutiva.

11. Per l'aggiornamento dell'albo i soggetti di cui al terzo comma sono tenuti a far pervenire le rispettive istanze entro il 31 dicembre di ogni anno a cominciare da quello successivo alla pubblicazione dell'albo, alla Regione, la quale procede ad aggiornare l'albo nei successivi centoventi giorni nei modi stabiliti dal presente articolo.

#### Art. 4.

##### *Funzionamento delle Commissioni edilizie integrate*

1. Dalla data di pubblicazione dell'albo regionale di cui all'articolo 3 gli esperti in materia di bellezze naturali nominati membri delle Commissioni edilizie integrate a norma della legge regionale n. 15/1980 e successive modificazioni, se ed in quanto non risultino inseriti nell'albo stesso, decadono di diritto e devono essere sostituiti a cura del Comune nei successivi trenta giorni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.

2. Le sedute delle Commissioni edilizie come sopra integrate sono valide con la presenza di almeno uno dei due esperti.

3. Quando i pareri deliberati dalle Commissioni edilizie si discostano dal voto anche di uno solo dei due esperti, i pareri stessi devono essere congruamente motivati in relazione alle specifiche argomentazioni formulate dagli esperti.

4. Ove si verifichi l'ipotesi di cui al comma terzo ed il Sindaco si conformi a tali pareri nel rilascio del titolo abilitativo edilizio, lo stesso è tenuto ad allegare alla documentazione da trasmettersi al Ministero dei beni culturali e ambientali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, anche copia del verbale della Commissione edilizia da cui risulti quanto sopra.

5. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono l'articolo 20 della legge regionale n. 15/1980 e successive modificazioni e prevalgono sulle corrispondenti norme dei Regolamenti edilizi approvate a termini di tale articolo.

#### Art. 5.

##### *Estensione del controllo provinciale di cui alla legge regionale 6 aprile 1987, n. 7; alle violazioni in materia paesistico-ambientale*

1. I poteri sostitutivi attribuiti al Presidente della Provincia dall'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1987, n. 7, da esercitarsi nei termini di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono estesi anche alle opere eseguite senza o in difformità dall'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1497/1939 e successive modificazioni.

2. A tal fine gli elenchi mensili redatti dal Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 4 della citata legge regionale n. 7/1987 devono indicare anche:

a) le violazioni urbanistico-edilizie che costituiscano violazione della legge n. 1497/1939 e successive modificazioni nonché ogni altra violazione della stessa;

b) i correlativi provvedimenti cautelari e/o sanzionatori assunti dal Sindaco nell'esercizio delle funzioni ad esso subdelegato ai sensi della vigente legislazione.

3. Il potere di annullamento delle concessioni o autorizzazioni edilizie illegittime spettante alla Provincia a norma degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale n. 7/1987 si applica anche nei confronti dei titoli abilitativi rilasciati dal Sindaco in violazione della legislazione in materia di protezione delle bellezze naturali, con particolare riguardo alle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.

#### Capo II

##### ORDINAMENTO DELLE COMPETENZE NEL PERIODO TRANSITORIO

#### Art. 6.

##### *Regime transitorio nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti*

1. Nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti alla data dell'ultimo censimento, a decorrere dal giorno iniziale del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione della subdelega di cui all'articolo 1, comma uno, lettera a):

a) rimangono di competenza regionale le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge n. 1497/1939 e successive modificazioni nei confronti delle opere e degli interventi di cui allo stesso articolo 1, secondo comma, della presente legge, fermo restando il disposto dei successivi commi terzo e quarto del medesimo articolo;

b) sono subdelegate ai Presidenti delle province le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni relative a:

1) interventi edilizi in zone soggette, per effetto del piano territoriale di coordinamento paesistico, a regime, normativo di conservazione dell'assetto insediativo;

2) opere ed interventi previsti dall'articolo 1-bis della legge regionale n. 15/1980 e successive modificazioni;

c) rimangono di competenza dei comuni le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni relative a tutti gli interventi diversi da quelli sopra indicati alle lettere a) e b), ferme restando in capo ad essi quelle di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b) della presente legge.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma lettera b) i Presidenti delle province possono avvalersi di apposite commissioni di lavoro comprensive di esperti iscritti nell'Albo regionale di cui all'articolo 3, una volta formato.

3. Le somme stanziare annualmente in bilancio per l'esercizio delle funzioni subdelegate a norma del presente articolo sono ripartite fra le province secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12 della legge regionale 15/1980 e successive modificazioni.

#### Art. 7.

##### *Regime transitorio nei comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti*

1. Nei confronti dei comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti alla data dell'ultimo censimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione della subdelega di cui all'articolo 1, primo comma lettera a):

A) - rimangono di competenza regionale le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge n. 1497/1939 e successive modificazioni, oltreché per gli interventi di cui al secondo comma del suddetto articolo 1, anche per quelli relativi a:

1) interventi edilizi in zone soggette per effetto del P.T.C.P., a regime normativo di conservazione dello assetto insediativo;

2) nuove edificazioni — con esclusione degli impianti di serre e/o delle installazioni stagionali — che comportino la realizzazione di:

a) fabbricati o nuovi corpi di fabbrica di ingombro fuoriterra superiore a metri cubi 400 — ivi compresi logge e porticati — se destinati anche parzialmente ad uso residenziale, ovvero di ingombro fuoriterra superiore a metri cubi 300 se destinati esclusivamente ad altri usi;

b) ampliamenti e sopraelevazioni degli edifici esistenti oltre il limite del venticinque per cento del relativo ingombro, purché non comportanti la realizzazione di un manufatto edilizio autonomamente utilizzabile;

c) manufatti interrati ricavati all'interno del profilo originario del terreno, di volumetria superiore a metri cubi 200, che non si configurino quali parti in sottosuolo di edifici fuori terra;

3) strade carrabili o pedonali di larghezza superiore a metri 2,50 comprendente le banchine, le cunette ed ogni altra sistemazione di pertinenza o di arredo;

4) muri di qualsiasi natura di altezza superiore a metri 3,00;

5) varianti relative a tutti gli interventi suddetti con esclusione di quelli concernenti soltanto opere interne;

B) sono subdelegate le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni relative a tutti gli interventi diversi da quelli sopra indicati alla lettera A), ferme restando quelle di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 terzo e quarto comma si osservano, in quanto applicabili, anche nel rilascio da parte della regione delle autorizzazioni previste dal presente articolo nei confronti delle opere ivi rispettivamente indicate nonché delle opere pubbliche di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.

3. Nell'esercizio delle funzioni attribuite ai comuni dal presente articolo qualora la commissione edilizia integrata si discosti dal voto espresso da entrambi i membri esperti in materia di bellezze naturali, gli atti della pratica sono trasmessi alla regione per l'espressione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi atti, del parere definitivo e vincolante dall'Assessore regionale competente.

4. Nei confronti dei comuni che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano trasmesso alla regione per l'approvazione la variante generale o settoriale al proprio strumento urbanistico generale volta a dotarlo della disciplina paesistica di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 6/1991, con correlativa dimostrazione della esistenza di adeguate strutture tecniche ai sensi dell'articolo 1, primo comma lettera a) n. 3, la subdelega di funzioni disposta dal presente articolo è revocata di diritto, con conseguente applicazione del combinato disposto degli articoli 1 e 1 bis della legge regionale n. 15/1980 e successive modificazioni.

5. La subdelega di cui al presente articolo si intende altresì revocata di diritto nel caso in cui la variante allo strumento urbanistico generale prevista dal comma precedente venga restituita dalla regione per rielaborazione.

#### Art. 8.

##### Disposizioni comuni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano anche nel periodo transitorio disciplinato da questo Capo a decorrere dal giorno iniziale del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche nei confronti dei procedimenti in corso alla data di attivazione della subdelega rispettivamente prevista dagli articoli 6 e 7.

#### Art. 9.

##### Relazione sulle subdeleghe

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, tenuto conto delle relazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, la Giunta trasmette al Consiglio regionale una propria relazione nella quale, oltre a sintetizzare quanto emerso dalle relazioni di cui sopra, esprime le proprie valutazioni complessive sull'efficacia degli strumenti di tutela di cui alla presente legge e formula proposte al riguardo.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 10.

*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 31 contenente norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici.*

1. Nell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 31, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il contributo per la formazione e/o la revisione dei Piani Regolatori generali e dei Programmi di fabbricazione di cui al primo comma 1 lettera a) è incrementato, nella misura pari alla spesa ritenuta ammissibile sulla base delle tariffe professionali vigenti alla data di conferimento dell'incarico, sino a un massimo di L. 10.000.000, ai fini dell'inserimento, in tale sede, della disciplina paesistica di cui all'articolo 8, primo comma, della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6»;

«1-ter. Per la elaborazione delle varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge regionale n. 6/1991 la Regione concede ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti contributi nella misura pari alla spesa ritenuta ammissibile sulla base delle tariffe professionali vigenti alla data di conferimento dell'incarico, fino ad un contributo massimo di L. 10.000.000».

#### Art. 11.

*Modifiche alle leggi regionali 6 aprile 1987 n. 7 e 8 luglio 1987 n. 24 di delega alle Province delle funzioni regionali di controllo in materia di abusivismo edilizio e di strumenti urbanistici attuativi non soggetti ad approvazione regionale.*

1. Nell'articolo 9, quarto comma, della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7 di delega alle Province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio, l'espressione «la somma di L. 200.000.000» è sostituita con la seguente «una somma non inferiore a L. 200.000.000».

2. Nell'articolo 5, settimo comma, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24, di delega alle province delle funzioni regionali attinenti alla formulazione di osservazioni nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti negli ambiti di interesse regionale, l'espressione «la somma di L. 100.000.000» è sostituita con la seguente «una somma non inferiore a L. 100.000.000».

#### Art. 12.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) relativamente agli articoli 1 e 7 con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0530 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

b) relativamente agli articoli 5 e 8 con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0597 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

c) relativamente all'articolo 6 mediante la seguente variazione da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 con:

riduzione di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 441 «Spese per stampa elaborati cartografici del Piano Paesistico Regionale nonché per la stampa della normativa urbanistica»;

riduzione di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 630 «Ricerche, analisi, studi per la definizione delle linee pianificatorie finalizzate al riassetto della fascia costiera»;

istituzione del capitolo 531 «Fondo per l'esercizio delle funzioni subdelegate alle Province in materia di bellezze naturali» con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri di cui al primo comma per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Agli oneri derivanti dall'articolo 10 si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991:

riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 625 «Spese per studi, ricerche e per la compilazione dei Piani Territoriali di Coordinamento»;

riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 631 «Spese per studi, ricerche, elaborazioni per la redazione dei piani territoriali del paesaggio»;

istituzione del capitolo 1010 «Contributi ai Comuni per la elaborazione della disciplina paesistica degli strumenti urbanistici generali prevista dall'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 6» con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa.

4. Agli oneri di cui al terzo comma per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 21 agosto 1991

GUALCO

92R0032

## LEGGE REGIONALE 21 agosto 1991, n. 21.

**Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 novembre 1977, n. 42 e 16 agosto 1988, n. 41 in materia di bilancio e contabilità.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 dell'11 settembre 1991)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Aggiunta di un comma all'articolo 17*

1. All'articolo 17 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente sesto comma:

«6. Le spese relative a trasferimenti a favore di enti locali ed altri soggetti terzi sono quantificate in funzione dei tempi di realizzazione dell'intervento da parte dei beneficiari, avuto riquadro alle procedure e modalità previste dalle singole leggi di intervento nel quadro di specifiche indicazioni di programma.»

## Art. 2.

*Aggiunta di un comma all'articolo 19*

1. All'articolo 19 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni è aggiunto il seguente quarto comma:

«4. L'eventuale saldo negativo dell'esercizio precedente, iscritto fra le spese della competenza ai sensi dell'articolo 15 terzo comma e dell'articolo 38 secondo comma lettera b), è considerato, ai fini della determinazione del vincolo di cui al secondo comma, spesa per funzioni normali per la sola parte eccedente la quota che deriva dalla mancata contrazione di mutui passivi autorizzati nell'esercizio precedente a fronte di stanziamenti per ulteriori programmi di sviluppo impegnati.»

## Art. 3.

*Modificazione dell'articolo 33 primo comma*

1. All'articolo 33 primo comma lettera e) della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni dopo le parole «della Regione» sono aggiunte le parole «con particolare riguardo a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.»

## Art. 4.

*Modificazioni dell'articolo 40 terzo comma*

1. Al terzo comma dell'articolo 40 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni le parole «dello Stato la cui destinazione è tassativamente regolata da leggi statali o regionali» sono sostituite dalle parole «dello Stato e della Comunità Economica Europea la cui destinazione è tassativamente regolata da leggi statali o regionali o da regolamenti comunitari.»

2. Alla fine del terzo comma del suddetto articolo 40, sono inoltre aggiunte le seguenti parole: «I provvedimenti della Giunta debbono essere comunicati al Consiglio regionale.»

## Art. 5.

*Modificazioni dell'articolo 43 secondo e terzo comma*

1. L'articolo 43 secondo e terzo comma della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni è così sostituito:

«2. I prelevamenti da detto fondo, sia per la competenza che per le corrispondenti esigenze di cassa, sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale, che ne autorizza l'iscrizione in capitoli di spesa di nuova istituzione o in aumento agli stanziamenti di capitoli esistenti, congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) che non potevano prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all'atto della presentazione o della discussione del bilancio;

b) che abbiano carattere di assoluta necessità e non possano prorogarsi senza detrimento del pubblico servizio;

c) che non impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri.

3. Le deliberazioni della Giunta debbono essere comunicate al Consiglio regionale.»

## Art. 6.

*Sostituzione dell'articolo 46-bis*

1. L'articolo 46-bis della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 46-bis

*Reiscrizione delle somme assegnate con vincolo di destinazione*

1. Salvo quanto disposto dal comma 2 tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma dell'articolo 79 entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

2. Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza non impegnate a norma dell'articolo 79 entro il termine dell'esercizio, assegnate alla Regione con vincolo di destinazione, sono reiscritte alla competenza del nuovo esercizio per le medesime o analoghe finalità.»

## Art. 7.

*Modificazioni all'articolo 7*

1. L'articolo 47 primo comma della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. La conservazione dei residui passivi è consentita per il solo esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine i residui sono dichiarati perentori agli effetti della loro eliminazione in via amministrativa dalle scritture contabili, salvo quanto stabilito all'articolo 51.»

2. Al secondo comma dello stesso articolo le parole «L'eliminazione dal conto dei residui di spese» sono sostituite dalle parole «La cancellazione di residui relativi a spese.»

## Art. 8.

*Aggiunta di un comma all'articolo 51*

1. All'articolo 51 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

«2. Il capitolo di spesa di cui al comma 1 deve essere dotato di uno stanziamento pari all'ammontare dei residui perentori relativi a spese finanziarie con somme assegnate con vincolo di destinazione maggiorato di una quota almeno pari al venticinque per cento della massa complessiva dei residui perentori relativi alle altre spese.»

## Art. 9.

*Modificazioni dell'articolo 54*

1. Il primo comma dell'articolo 54 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. La contrazione di mutui o prestiti è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con quelle di variazione dello stesso a copertura dell'eventuale disavanzo esistente fra le spese per ulteriori programmi di sviluppo di cui si autorizza l'impegno e le entrate che si prevede di accertare a fronte di tali spese nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché a copertura delle spese per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie regionali a norma dell'articolo 10 primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 e a copertura della quota dell'eventuale saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 quarto comma.»

2. Al secondo comma dello stesso articolo le parole «non eccede il venti per cento» sono sostituite dalle parole «non eccede il venticinque per cento.»

## Art. 10.

*Modificazione all'articolo 61*

1. Nella rubrica e nel primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni dopo la parola «enti» è aggiunta la parola «strumentali».

2. Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

«2. I bilanci, le relative deliberazioni di adozione nonché, ove previste, le relazioni del collegio dei revisori o dei sindaci e le relazioni previsionali del nuovo esercizio sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla Regione per essere approvati dal Consiglio regionale, allegati al bilancio regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione».

## Art. 11.

*Modificazione dell'articolo 62*

1. All'articolo 62 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni dopo le parole «un preventivo di cassa» sono aggiunte le parole, «nonché la relazione del collegio sindacale o dei revisori dei conti e, ove prevista, la relazione previsionale del nuovo esercizio».

## Art. 12.

*Aggiunta di un comma all'articolo 72*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 72 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«1-bis. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale sono iscritti in appositi capitoli delle contabilità speciali di cui agli articoli 24 e 25 i dati concernenti le previsioni relative alle somme depositate sui conti correnti intestati alla Regione presso la Tesoreria centrale.».

## art. 13.

*Aggiunta di un comma all'articolo 80*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 80 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«1-bis. Durante l'esercizio provvisorio, le proposte di provvedimenti comunicate ai servizi finanziari per la registrazione di impegni eccedenti un dodicesimo per ogni mese di gestione provvisoria del bilancio devono dare atto della obbligatorietà per legge e della non frazionabilità in dodicesimi della spesa oggetto dell'impegno o pagamento.».

## Art. 14.

*Modificazione dell'articolo 82*

1. Al primo comma dell'articolo 82 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni le parole «le spese di parte corrente» sono sostituite dalle parole «le relative spese».

## Art. 15.

*Modificazione dell'articolo 97*

1. Al terzo comma dell'articolo 97 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni le parole «comunità montane e loro consorzi» sono sostituite dalle seguenti «comunità montane, loro consorzi ed enti strumentali della Regione».

## Art. 16.

*Aggiunta di un comma all'articolo 98*

1. All'articolo 98 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

«3. Periodicamente e comunque ogni dieci anni deve essere effettuata una verifica sulle condizioni di conservazione e sulla consistenza dei beni patrimoniali iscritti nell'inventario e nelle relative scritture patrimoniali».

## Art. 17.

*Aggiunta dell'articolo 99-bis*

1. Dopo l'articolo 99 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

## Art. 99-bis

*Rilevazione della consistenza dei beni immobili e mobili in locazione finanziaria*

1. I beni immobili e mobili in locazione finanziaria debbono essere descritti in appositi registri in ordine cronologico di acquisizione, per categoria e con indicazione per ognuno di essi degli estremi del contratto di locazione, della durata della locazione con specificazione della data di inizio e di termine della stessa, dell'ammontare del canone periodico, dell'eventuale valore di riscatto finale e del valore complessivo del bene risultante dal contratto di locazione o da stima».

## Art. 18.

*Modificazione dell'articolo 102 quinto comma*

1. Al quinto comma dell'art. 102 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni le parole «e di altre eventuali cause da esso dipendenti» sono sostituite dalle parole «o per qualsiasi altra causa».

## Art. 19.

*Modificazioni dell'articolo 105 secondo comma*

1. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 105 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«b) un elenco riassuntivo per categoria dei beni mobili, compresi i beni di consumo esistenti come scorte presso gli uffici regionali, nella loro consistenza all'inizio e al termine dell'esercizio»;

2. Nello stesso secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere:

«c) un elenco dei movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio sui conti correnti intestati alla regione presso la tesoreria centrale;

f) un elenco dei beni immobili e mobili in locazione finanziaria, nella loro consistenza all'inizio e alla fine dell'esercizio;

g) un elenco analitico delle fidejussioni concesse dalla regione a terzi con l'indicazione per ogni fidejussione dei necessari elementi identificativi».

## Art. 20.

*Modificazione dell'articolo 106 primo comma*

1. Alle lettere a) e c) del primo comma dell'art. 106 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni dopo la parola «enti» è aggiunta la parola «strumentali».

2. Dopo la lettera c) del primo comma è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) i rendiconti degli enti ed aziende consortili a partecipazione regionale».

## Art. 21.

*Modificazione dell'articolo 108*

1. Nella rubrica e nel primo comma dell'art. 108 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni dopo le parole «degli enti» è aggiunta la parola «strumentali».

## Art. 22.

*Modificazione dell'articolo 122*

1. Il secondo comma dell'art. 122 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni è soppresso.

## Art. 23.

*Modificazione dell'articolo 124*

1. L'articolo 124 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. Per quanto concernente le spese derivanti da contratti per acquisti, locazioni, forniture, somministrazioni, alienazioni ed appalti si applicano le norme regionali in materia di patrimonio, economato e contratti e, per quanto in esse non previsto, le relative norme statali».

## Art. 24.

*Aggiunta dell'articolo 126-bis*

1. Dopo l'art. 126 della legge 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

## «Art. 126-bis

*Estensione agli enti strumentali*

1. Gli enti strumentali della regione sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti di contabilità alle disposizioni della presente legge secondo i criteri approvati dal Consiglio regionale su proposta della giunta».

## Art. 25.

*Norme transitorie e finali*

1. Nella fase di prima attuazione della norma di cui all'art. 51 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 come modificata dalla presente legge, il capitolo di spesa nella stessa previsto deve essere dotato:

a) per l'anno 1992 di uno stanziamento almeno pari al quaranta per cento della massa complessiva dei residui perenti;

b) per l'anno 1993 di uno stanziamento almeno pari al cinquanta per cento della massa dei residui perenti relativi a spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione maggiorato del venticinque per cento della massa complessiva dei residui perenti relativi alle altre spese;

c) per l'anno 1994 di uno stanziamento almeno pari al settantacinque per cento della massa dei residui perenti relativi a spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione maggiorato del venticinque per cento della massa complessiva dei residui perenti relativi alle altre spese.

2. Le modifiche alla legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 contenute negli articoli 6, 7, 8 e 19 della presente legge si applicano a partire dal bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e dal rendiconto generale per l'esercizio 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 21 agosto 1991

GUALCO

92R0033

## LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 22.

**Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1991, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 dell'11 settembre 1991)*

*(Omissis).*

92R0034

## LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 23.

**Disposizioni in materia socio-assistenziale a seguito della entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 13 del 18 settembre 1991)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
6 GIUGNO 1988, N. 21

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 18*

1. Nell'art. 18 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21, sesto e settimo comma, sono sostituiti dai seguenti:

«6. Qualora entro il 31 dicembre 1992 i comuni interessati non abbiano provveduto tra di essi è costituito un Consorzio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 25, secondo comma e della legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 25, settimo comma, per la gestione degli interventi relativamente ai quali la presente legge regionale o il piano triennale dei servizi sociali sanciscono l'obbligatorietà delle forme di collaborazione di cui al secondo comma.

7. Ai Consorzi, alle Comunità montane e alle Associazioni di Comuni di cui al comma precedente istituiti per l'esercizio e la gestione del distretto sociale si applica l'art. 58, quinto comma, nella misura massima indicata».

*Capo II*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## Art.

*Concessione contributi per il 1991*

1. Per il 1991 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina le quote e la ripartizione dei fondi di cui all'art. 63, terzo comma, della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21, ed assegna i contributi entro il 31 dicembre 1991, in base alle attività ed ai servizi previsti dalla legge regionale citata, nonché ai criteri adottati per il 1990.

2. Il termine per l'anno in corso per la presentazione delle domande di cui all'art. 63, primo comma, lettera a) della legge regionale n. 21/1988 è prorogato al 15 settembre 1991.

## Art. 3.

*Disposizioni transitorie per le funzioni delle province*

1. Sino all'approvazione della legge regionale che disciplinerà i rapporti tra Regione ed Enti locali ai sensi ed in attuazione dei principi di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e dell'adozione degli statuti di cui all'art. 4 della legge medesima, al fine di assicurare le prestazioni relative alle funzioni socio-assistenziali già assicurate dalle Province in materia di ciechi, sordomuti, infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono, le Province sono tenute a garantirne la continuità sia direttamente che mediante la stipula di convenzioni con Comuni singoli o associati, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 21/1988.

2. La continuità delle prestazioni deve essere garantita con le modalità in atto, con le strutture e con il personale in servizio nel 1990, nonché con finanziamenti non inferiori a quelli destinati allo scopo da Regione, Province e Comuni nel 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 4 settembre 1991

GUALCO

92R0035

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1991, n. 24.

**Misure urgenti per l'emergenza idrica, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 13 del 18 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACQUEDOTTI

Art. 1.

*Nuovi acquedotti*

1. La Regione individua, tra gli interventi prioritari per il superamento della crisi idrica, l'eliminazione del sistema distributivo a luce tarata, altrimenti detta bocca tassata, degli acquedotti per usi civili, come identificati nell'allegato 2, punto 2.1 della delibera 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge in tutto il territorio regionale è vietata, nella costruzione e nell'esercizio dei nuovi acquedotti e nell'ampliamento di quelli esistenti, l'installazione dei sistemi distributivi a luce tarata o bocca tassata.

Art. 2.

*Acquedotti esistenti*

1. I sistemi distributivi a luce tarata o bocca tassata degli acquedotti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'art. 1 secondo criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Sezione competente per l'inquinamento delle acque del Comitato Tecnico per l'Ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni e di concerto con le Province.

2. Il provvedimento di cui al primo comma stabilisce anche i criteri di priorità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3.

3. Entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Liguria del provvedimento di cui al primo comma, i Comuni approvano i programmi di adeguamento degli acquedotti in conformità ai criteri sopra citati.

4. Qualora l'adozione dei programmi di cui al terzo comma riguardino interventi che per la loro completa realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di più Comuni o altri soggetti, l'Ente locale maggiormente interessato dal numero degli interventi può promuovere un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

5. Qualora l'accordo di programma non sia concluso, la Giunta regionale può promuovere, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, una convenzione obbligatoria tra i soggetti di cui al terzo comma.

6. Per l'attuazione dei programmi di cui al terzo comma, i gestori dei servizi pubblici di acquedotto presentano ai Comuni, nei termini fissati dagli stessi, progetti dettagliati con la data di inizio dei lavori e dei tempi di attuazione per l'adeguamento dei sistemi distributivi alla disciplina della presente legge.

Art.

*Contributi relativi all'adeguamento delle reti distributive degli acquedotti esistenti*

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede ai Comuni contributi in conto capitale per l'adeguamento ai sensi della presente legge degli impianti distributivi a luce tarata degli acquedotti esistenti, secondo i criteri stabiliti nel provvedimento di cui all'art. 2, primo comma.

2. I contributi potranno essere concessi nella misura non superiore all'80 per cento delle spese ammissibili, a partire dall'anno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento di cui al primo comma.

Art. 4.

*Modalità per la concessione dei contributi*

1. I Comuni presentano alla Regione, entro il termine fissato annualmente dalla Giunta regionale, le richieste di contributo di cui all'art. 3 corredate dal programma di adeguamento comunale nonché dai progetti di attuazione redatti dai soggetti gestori del servizio pubblico di acquedotto.

2. La Giunta regionale, sentita la sezione competente per l'inquinamento delle acque del comitato tecnico per l'ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, concede i contributi ai Comuni, fissando altresì le modalità di erogazione del contributo stesso ai soggetti attuatori degli interventi.

Art. 5

*Provvedimenti urgenti per il comune di Genova*

1. Per il comune di Genova, in deroga a quanto previsto nell'art. 2, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. I gestori del servizio pubblico di acquedotto che approvvigionano il territorio del comune di Genova presentano, entro i termini fissati dal comune stesso, progetti per l'eliminazione degli impianti distributivi a luce tarata o bocca tassata esistenti.

3. Sulla base di tali progetti, il comune approva un programma di adeguamento degli impianti esistenti, fissando i termini e le modalità di realizzazione.

4. Nel caso l'adozione del programma riguardi interventi che per la loro completa realizzazione richiedano l'azione integrata di altri comuni o soggetti pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 quarto e quinto comma.

Art. 6

*Interventi urgenti per la crisi idrica*

1. La Regione, per far fronte all'emergenza idrica, concorre all'attuazione di adempimenti finalizzati alla salvaguardia delle risorse idriche ed alla loro corretta e razionale utilizzazione attraverso propri fondi per i seguenti interventi:

a) Contributo in conto capitale di lire 2.500.000.000 a favore del comune di Ventimiglia per la realizzazione di opere di derivazione dal fiume Roja delle portate per le quali il Comune dispone della concessione rilasciata ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.

b) Contributo in conto capitale di lire 500.000.000 all'A.M.G.A. - Azienda Municipalizzata Gas e Acqua del comune di Genova - per la corresponsione di contributi a favore degli utenti di acquedotti pubblici e privati di una quota non superiore al 30 per cento del costo delle opere conseguenti agli interventi di adeguamento delle reti distributive, in attuazione del programma comunale di cui all'art. 5.

c) Contributo in conto capitale di lire 550.000.000 a favore della provincia di La Spezia per la realizzazione di un primo intervento di gestione delle risorse idriche della foce del Magra, in applicazione del progetto inserito nel sub-schema D.E.A.C. del programma triennale dell'azione pubblica di cui alla legge 28 agosto 1989 n. 305.

d) Contributi in conto capitale per lire 200.000.000 a favore del comune di Albenga per la realizzazione di un progetto sperimentale di pozzi pilota di cui allo «Studio particolareggiato di risanamento della Piana di Albenga per la protezione ed ottimizzazione della utilizzazione delle risorse idropotabili superficiali e sotterranee», di cui al decreto 16 febbraio 1988 n. 122 del Ministero dell'Ambiente.

#### Art. 7.

##### Modalità di concessione dei contributi

1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6, la regione stipula apposite convenzioni con gli Enti interessati contenenti le modalità di presentazione del progetto o del programma di intervento; la copertura finanziaria qualora l'importo del progetto superi il contributo di cui allo stesso art. 6, le condizioni di erogazione, gestione, rendicontazione ed eventuale revoca del contributo.

2. La convenzione per la concessione del contributo di cui all'art. 6 lettera b) deve inoltre contenere le modalità di presentazione delle richieste di contributo da parte degli utenti degli acquedotti pubblici e privati all'AMGA, nonché i criteri e le modalità di erogazione del contributo stesso.

3. La Regione cura la pubblicazione sul B.U.R.L. e sui principali quotidiani locali dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi agli utenti di cui al secondo comma, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

## TITOLO II

### INTERVENTI URGENTI PER I RIFIUTI URBANI

#### Art. 8.

*Contributi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani pericolosi*

1. Per l'anno 1991 i contributi di cui all'art. 39 della legge regionale 8 gennaio 1990 n. 1 sono concessi, con le modalità di cui ai successivi commi, in misura non superiore al 70 per cento delle spese ammissibili. Per interventi che propongano innovazioni tecnologiche la percentuale può essere elevata al 90 per cento.

2. La regione e gli enti locali interessati determinano, mediante accordo di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, gli interventi da realizzare con le risorse finanziarie disponibili nonché, per ciascun intervento, l'ammontare del contributo e le relative modalità di erogazione, l'Ente tenuto alla realizzazione, i termini per l'inizio e la fine dei lavori.

3. L'accordo deve essere informato a criteri che privilegino l'efficacia ed efficienza degli interventi particolarmente in relazione al numero degli abitanti serviti rispetto al territorio da coprire con il servizio.

4. La provincia competente per territorio è tenuta a verificare l'attuazione degli interventi.

#### Art. 9.

##### Modalità di presentazione delle domande

1. Le richieste dei contributi sono presentate alla regione e alla provincia competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La richiesta deve essere corredata di una relazione tecnico descrittiva dettagliata, con allegati eventuali elaborati cartografici e disegni, nonché di una documentata giustificazione di spesa, che illustri l'intervento oggetto della richiesta.

Le istanze di contributi inoltrate prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere ripresentate nei termini di cui al comma primo.

#### Art. 10.

##### Contributi per l'impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani

1. Per l'anno 1991, i finanziamenti disponibili per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 41 della legge regionale 8 gennaio 1990 n. 1, sono concessi dalla giunta regionale con le modalità di cui ai successivi commi e per i seguenti interventi:

a) realizzazione delle opere concernenti i progetti relativi alle discariche di Basalla, Località Birra e Varazze, località Ramognina;

b) realizzazione delle opere relative agli interventi approvati dalla giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito in legge 29 ottobre 1987 n. 441, della legge regionale 18 febbraio 1988 n. 7, della legge regionale 7 settembre 1988 n. 48, della legge regionale 8 gennaio 1990 n. 1 non ancora finanziati e che tuttora abbiano i requisiti per essere ammessi a finanziamento.

2. Gli impianti di cui al comma primo devono servire gli ambiti territoriali indicati nella pianificazione regionale di settore.

3. Al fine della concessione del contributo i comuni di Varazze e Basalla predispongono un programma di gestione degli impianti stessi, comprendente le tariffe da applicare agli altri comuni interessati secondo criteri atti a coprire gli oneri di gestione e di ammortamento.

4. I soggetti tenuti alla realizzazione degli interventi di cui al comma primo lettera b) devono presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla regione ed alla provincia competente, istanza di contributo accompagnata da una relazione tecnica delle opere da realizzare con i relativi costi aggiornati che dimostri la fattibilità e l'attualità delle opere stesse in relazione al progetto approvato dalla giunta regionale.

5. La regione e gli Enti locali interessati determinano mediante accordo di programma, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, gli interventi da realizzare con le risorse finanziarie disponibili nonché, per ciascun intervento, l'ammontare del contributo, le relative modalità di erogazione, i casi di revoca, i soggetti tenuti alla realizzazione, i termini per l'inizio e la fine dei lavori.

6. La provincia competente per territorio è tenuta a verificare l'attuazione degli interventi.

7. In caso di inadempienza da parte degli enti attuatori la provincia interviene in via sostitutiva; ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441.

## TITOLO III

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 11.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 6 si provvede mediante prelievamento di lire 3.750.000.000 dal capitolo 9030 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei corrispondenti capitoli come segue:

1.50 «Contributi in conto capitale al comune di Ventimiglia per le opere di derivazione del fiume Roja» con lo stanziamento di lire 2.500.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi di cui alla lettera a);

1351 «Contributi in conto capitale per opere di adeguamento delle reti distributive in attuazione del programma del comune di Genova» con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa, per gli interventi di cui alla lettera b);

1352 «Contributi in conto capitale alla provincia di La Spezia per interventi conoscitivi volti alla salvaguardia del bacino del Magra» con lo stanziamento di lire 550.000.000 in termini di competenza e di cassa, per gli interventi di cui alla lettera c);

1353 «Contributi in conto capitale al comune di Albenga per la realizzazione di pozzi pilota per il controllo e l'utilizzo delle risorse idriche della piana di Albenga» con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa, per gli interventi di cui alla lettera d).

2. Agli oneri derivanti dall'art. 3 si provvede mediante istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del capitolo 1355 «Contributi in conto capitale per l'adeguamento delle reti distributive degli acquedotti esistenti», per memoria.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 12.

##### *Urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 4 settembre 1991

GUALCO

92R0036

### LEGGE REGIONALE 11 settembre 1991, n. 25.

#### Norme per l'esercizio dei controlli sugli atti degli Enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 13 del 18 settembre 1991)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Articolazione territoriale del comitato regionale di controllo*

1. Il controllo sugli atti degli Enti locali compresi nel territorio della Regione è esercitato, in attuazione dell'art. 65 dello Statuto, in forma collegiale, dal Comitato regionale di controllo, con sede in Genova, e dalle sue sezioni, con sedi in ciascuna delle province.

#### Art.

##### *Competenze territoriali del Comitato regionale di controllo e delle sue*

1. Il Comitato regionale esercita il controllo sugli atti delle Province, della città metropolitana di Genova, dei Consorzi a partecipazione provinciale, delle Unità sanitarie locali, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e degli altri enti locali a livello provinciale.

2. Le Sezioni esercitano il controllo sugli atti dei Comuni, delle unioni di Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi a partecipazione comunale, delle circoscrizioni, dei Municipi, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.), e sugli atti dell'Ente Ospedaliero Galliera di Genova, compresi nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, nonché sugli atti degli altri Enti locali a livello comunale.

3. Quando dei consorzi facciano parte comuni appartenenti a più province il controllo spetta alla Sezione nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del Consorzio.

4. Il controllo sugli atti degli enti strumentali della Regione è effettuato ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35 e successive modificazioni.

#### Art.

##### *Designazioni e candidature dei componenti del comitato regionale di controllo e delle sue*

1. Il Comitato regionale e le sue Sezioni sono costituiti nei modi stabiliti dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, entro un mese dalla data di insediamento del nuovo Consiglio, fissa la data per la elezione degli esperti di cui alla lettera a) comma primo dell'art. 42 della legge n. 142/1990, dandone avviso sui quotidiani più diffusi a livello regionale e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, almeno sessanta giorni prima dell'elezione stessa. In sede di prima applicazione, la data per l'elezione verrà fissata entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma secondo, il Presidente della Giunta richiede agli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti le terne dei nominativi per le designazioni degli esperti di cui ai numeri 1 e 2 lettera a) primo comma dell'art. 42 della legge n. 142/1990 che devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data prevista per l'elezione.

4. Qualora nella circoscrizione territoriale delle stesse siano presenti più Ordini o Collegi professionali, l'indicazione della terne degli avvocati e delle due terne dei dottori commercialisti e dei ragionieri per il Comitato regionale di controllo e per le Sezioni deve essere espressa da tutti gli Ordini o Collegi professionali competenti sul territorio.

Le candidature per l'elezione degli esperti di cui ai numeri 3 e 4 lettera a), primo comma, dell'art. 42 della legge n. 142/1990 devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'elezione, alla Presidenza del Consiglio regionale che le trasmette alla Commissione di cui all'art. 30 dello Statuto per la verifica dei requisiti prescritti dalla legge n. 142/1990 e per l'esame delle eventuali cause di incompatibilità e ineligibilità.

6. Ogni candidato può partecipare alla elezione solo per un collegio, Sezione, o Comitato, che deve essere indicato all'atto della candidatura.

7. I candidati devono espressamente indicare nella richiesta di candidatura i requisiti previsti dalla legge e allegare il proprio curriculum.

8. Il componente di cui alla lettera b) primo comma, dell'art. 42 della legge n. 142/1990 ed il relativo supplente sono designati dal Commissario di Governo entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.

## Art. 4.

*Elezione dei componenti*

1. Il Consiglio regionale elegge i componenti di cui alla lettera a), primo comma, dell'art. 42 della legge n. 142/1990, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. All'elezione dei componenti del Comitato regionale si procede con una unica votazione e analogamente si procede per ognuna delle sue Sezioni.

2. Nella stessa seduta il Consiglio elegge, per il Comitato e ciascuna Sezione, con le modalità del primo comma, due componenti supplenti, uno fra gli esperti non eletti compresi nelle terne di cui all'art. 3 secondo comma e uno fra i candidati non eletti di cui al quarto comma dello stesso articolo.

## Art. 5.

*Integrazione del Comitato regionale di controllo*

1. Il Comitato regionale di controllo per l'esame sugli atti delle Unità sanitarie locali, e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico è integrato da un esperto in materia sanitaria, designato con il proprio supplente, dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del Tesoro.

2. La Sezione di Genova è integrata da un esperto in materia sanitaria, designato, con il proprio supplente, dal Consiglio regionale, per l'esame sugli atti dell'Ente Ospedaliero Galliera di Genova.

L'esperto in materia sanitaria sarà scelto tra persone con comprovata esperienza professionale o scientifica maturata nel settore dell'organizzazione sanitaria.

4. Le candidature per l'elezione dell'esperto di cui al comma terzo devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'elezione, alla Presidenza del Consiglio che le trasmette alla Commissione di cui all'art. 30 dello Statuto per la verifica dei requisiti prescritti e per l'esame di eventuali cause di incompatibilità ed ineleggibilità.

## Art. 6.

*Costituzione del Comitato regionale di Controllo e delle sue Sezioni*

1. Il Comitato regionale e le Sezioni sono nominati, entro dieci giorni dall'ultima elezione o designazione, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, dal Presidente della Giunta regionale, il quale provvede al loro insediamento entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.

2. Il Comitato regionale e le Sezioni durano in carica quanto il Consiglio regionale ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organo di controllo.

## Art. 7.

*Elezione del Presidente e del vice Presidente*

1. Il Comitato regionale e le Sezioni, subito dopo il loro insediamento e prima di ogni altra attività, sotto la presidenza del componente effettivo più anziano di età, eleggono, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, il rispettivo Presidente tra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

2. Qualora dopo due votazioni nessuno abbia riportato la maggioranza di cui al primo comma, risulta eletto chi abbia ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Il Comitato e le Sezioni dopo aver eletto il Presidente procedono immediatamente all'elezione del vice Presidente con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

4. I Presidenti e i vice Presidenti restano in carica per il periodo corrispondente ad un quarto della durata della legislatura regionale. Al rinnovo si procede non oltre i primi sette giorni del mese successivo a quello della scadenza del periodo predetto.

## Art. 8.

*Funzioni del Presidente*

1. Il Presidente rappresenta il collegio, convoca le sedute, ne fissa l'ordine del giorno, distribuisce il lavoro tra i componenti, sottoscrive i verbali delle sedute e le decisioni del collegio, dispone l'esecuzione delle decisioni adottate.

## Art. 9.

*Funzioni del vice-Presidente*

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne svolge le funzioni il vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento del vice-Presidente ne svolge le funzioni il componente effettivo elettivo più anziano di età.

2. Il vice-Presidente svolge, altresì, i compiti che gli sono affidati o delegati dal Presidente.

## Art. 10.

*Componenti supplenti*

1. Alle sedute sono convocati anche i componenti supplenti i quali possono intervenire e partecipare alla discussione ma senza diritto di voto, salvo il disposto del secondo comma.

2. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, intervengono alle sedute del Comitato o delle Sezioni i relativi componenti supplenti rispettivamente designati o eletti ai sensi degli articoli 3 e 4.

## Art. 11.

*Decadenza dall'ufficio*

1. Il componente che non interviene senza giustificato motivo a tre sedute consecutive o nei cui confronti intervenga una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge decade dall'ufficio.

2. Il Comitato o la Sezione contesta per iscritto la causa di decadenza all'interessato, il quale entro dieci giorni dalla notificazione della contestazione può presentare le proprie deduzioni scritte.

3. Ove il Comitato o la Sezione rilevi, comunque, l'esistenza della causa di ineleggibilità o di incompatibilità lo comunica all'interessato il quale entro dieci giorni può eliminare la causa.

4. Qualora, decorsi i termini di cui ai commi secondo e terzo, la causa di decadenza permanga, il Presidente del Comitato regionale o della Sezione la comunica immediatamente al Presidente della giunta regionale il quale entro trenta giorni dichiara la decadenza.

5. Nello stesso termine il Presidente della Giunta regionale nomina il primo dei non eletti per i componenti di cui all'art. 4 della presente legge o richiede al Commissario del Governo la designazione per il componente di cui all'art. 3 comma sette.

## Art. 12.

*Sostituzione dei componenti*

1. In caso di dimissioni o morte di un componente, il Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla notizia procede alla sostituzione nei modi previsti dall'art. 11, comma quinto.

## Art. 13.

*Scioglimento del Comitato regionale di controllo delle sue Sezioni*

1. Il Comitato regionale e le Sezioni in caso di accertata impossibilità di funzionamento, possono essere sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

2. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato regionale o delle Sezioni lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Le procedure per la ricostituzione e l'insediamento del Comitato regionale o della Sezione devono essere avviate entro dieci giorni dal decreto di scioglimento.

## Art. 14.

*Obbligo di allontanamento dalla seduta*

1. Allorchè siano sottoposti al controllo del Comitato regionale o della Sezione atti che investono direttamente o indirettamente interessi di un componente questi ha l'obbligo di allontanarsi dalla seduta limitatamente alla trattazione di tali atti.

## Art. 15.

*Indennità*

1. Ai componenti effettivi e supplenti del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni sono attribuite le seguenti indennità per ogni giornata di seduta, semprechè la partecipazione alla seduta non sia inferiore a due ore:

- a) Presidente o chi ne fa le veci lire 200.000;
- b) componenti lire 150.000.

2. Le indennità di cui al comma primo spettano anche per la partecipazione alle riunioni di cui all'art. 27.

## Art. 16.

*Funzionamento del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni*

1. Il Comitato regionale e le Sezioni fissano il calendario dei lavori.

2. Le sedute hanno luogo, nei giorni e nelle ore prestabiliti, nelle sedi assegnate dalla Regione.

3. Il Comitato regionale e le Sezioni possono essere convocati dal Presidente in seduta straordinaria, mediante avviso anche telegrafico ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.

4. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti effettivi o supplenti.

5. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Ad eccezione di quelle per la elezione del Presidente e del vice-Presidente le decisioni sono adottate con voto palese.

## Art. 17.

*Ordine del giorno*

1. L'ordine del giorno deve essere messo a disposizione dei componenti effettivi e supplenti almeno ventiquattro ore prima della seduta mediante deposito in segreteria e affissione nella sala delle riunioni.

2. Il Comitato regionale e le Sezioni possono deliberare, a richiesta unanime dei componenti effettivi, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno.

Possono, altresì, deliberare a maggioranza il rinvio, a successiva seduta, della trattazione di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.

## Art. 18.

*Verbale*

1. Il verbale di ogni seduta è redatto dal segretario e contiene le indicazioni dei componenti presenti, degli atti esaminati, dei relatori e delle decisioni adottate.

2. Ciascun componente ha facoltà di chiedere che nel verbale si faccia constare la motivazione del proprio voto ed ogni dichiarazione da lui resa.

3. Gli amministratori degli enti intervenuti alle sedute ai sensi dell'art. 24 hanno facoltà di chiedere che vengano inserite a verbale le loro osservazioni.

4. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario resta depositato presso la segreteria del Comitato regionale e delle Sezioni.

## Art. 19.

*Esercizio del controllo*

1. Il Comitato regionale e le sue Sezioni esercitano il controllo di legittimità ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge n. 142/90, sugli atti degli Enti di cui all'art. 2.

2. Non sono soggetti a controllo, oltre agli atti privi di carattere dispositivo, gli atti adottati in applicazione di provvedimenti anche di natura regolamentare già esecutivi, sempre che non abbiano contenuto discrezionale.

3. Ai sensi dell'art. 45 primo comma della legge n. 142/90 gli organi esecutivi degli enti assoggettati al controllo possono sottoporre, di propria iniziativa, al Comitato le proprie deliberazioni.

## Art. 20.

*Sospensione dei termini nei periodi feriali*

1. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 10 al 20 agosto.

## Art. 21.

*Trasmissione degli atti*

1. Gli atti degli enti indicati all'art. 2 devono essere inviati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di adozione, alla segreteria del Comitato regionale o della Sezione competente accompagnati da un elenco descrittivo in duplice copia.

2. Le segreterie appongono sugli elenchi il timbro-data restituendo all'ente una copia per ricevuta.

3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono trasmesse, a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 46 sesto comma della legge n. 142/90, entro cinque giorni dalla adozione e devono pervenire tramite raccomandata postale o a mano.

4. Dalla data di ricevimento dell'atto decorrono a tutti gli effetti i termini di cui agli articoli 45 e 46 della legge n. 142/90.

5. Le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e alle sue variazioni inviate al controllo, devono essere corredate del parere dei revisori dei conti ove previsto.

## Art. 22.

*Richiesta di chiarimenti*

1. I chiarimenti sull'atto soggetto al controllo di cui all'art. 46 quarto comma della legge n. 142/90 devono pervenire all'organo di controllo, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.

2. Il termine di cui al primo comma è ridotto ad un mese quando l'atto soggetto al controllo è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

## Art.

*Istruttoria*

1. Gli uffici del Comitato regionale e delle singole Sezioni svolgono l'istruttoria preliminare provvedendo, ove necessario, ad integrare la documentazione. A conclusione dell'istruttoria preliminare il funzionario incaricato redige un rapporto descrittivo del contenuto dell'atto e delle eventuali questioni di diritto e formula le conseguenti proposte.

2. Il componente incaricato della relazione integra, ove necessario, l'istruttoria, ne formula le conclusioni e le sottoscrive.

## Art. 24.

*Intervento degli amministratori*

1. Per un più sollecito espletamento del controllo, il Comitato regionale e le Sezioni hanno facoltà di sentire, in ogni fase del procedimento, il rappresentante legale degli enti interessati o suo delegato al fine di acquisire elementi di valutazione degli atti sottoposti all'esame.

2. I rappresentanti legali, qualora ne facciano richiesta, devono essere sentiti su singoli atti all'esame del collegio.

3. I rappresentanti legali possono farsi assistere da funzionari dell'Ente o da esperti e non possono comunque essere presenti durante la fase decisionale del controllo.

#### Art. 25.

##### *Comunicazione dell'ordinanza di annullamento*

1. Il dispositivo dell'ordinanza di annullamento è comunicato telegraficamente o mediante fonogramma all'ente interessato, a cura del segretario, entro ventiquattro ore dalla pronuncia e comunque non oltre il termine fissato per il controllo.

2. Nei successivi dieci giorni viene trasmessa all'Ente copia integrale delle ordinanze, sempre a cura del segretario.

Le ordinanze di annullamento sono immediatamente inviate al Bollettino ufficiale della regione per la pubblicazione integrale.

#### Art. 26.

##### *Poteri sostitutivi*

1. I poteri sostitutivi sono esercitati dal Comitato regionale e dalle Sezioni nei casi previsti dalla legge previa diffida all'Ente a compiere gli atti obbligatori per legge entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata nei casi di urgenza.

2. Trascorso infruttuosamente detto termine, il Comitato regionale o la Sezione, sentiti i rappresentanti legali degli enti interessati procedono, ove del caso, alla nomina di un Commissario.

3. Il Commissario è scelto dal Comitato regionale o dalle Sezioni, di regola, fra i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale.

#### Art. 27.

##### *Criteri unitari di controllo*

1. Al fine di garantire il coordinamento e l'unitarietà di indirizzo dell'attività di controllo, è istituita una Conferenza composta dai componenti effettivi, del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Comitato regionale di controllo e deve aver luogo almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente della Giunta regionale. La Conferenza può essere convocata anche su richiesta dei Presidenti del Comitato regionale e delle Sezioni.

Alle riunioni della Conferenza partecipano senza diritto di voto i componenti supplenti salvo che intervengano in sostituzione dei componenti effettivi, e i segretari del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni. Alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, possono essere invitati i dirigenti dei Servizi regionali.

4. L'ordine del giorno della Conferenza viene fissato dal Presidente della Giunta nell'atto di convocazione, d'intesa con il Presidente del Comitato regionale, unendo conto delle indicazioni provenienti dalle Sezioni.

5. Le riunioni sono valide quando ad esse partecipino componenti del Comitato di tutte le Sezioni e complessivamente la maggioranza assoluta dei componenti effettivi del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni o loro supplenti.

6. Le determinazioni adottate dalla Conferenza, con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, costituiscono orientamenti di indirizzo per l'attività del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni. Le decisioni del Comitato regionale o delle Sezioni che si discostino dalle determinazioni predette debbono essere specificamente motivate.

7. Il Presidente del Comitato regionale trasmette ai Presidenti delle Sezioni le decisioni assunte nell'ambito delle riunioni.

8. Le funzioni di segretario, per le riunioni, sono svolte dal segretario del Comitato regionale di controllo.

#### Art. 28.

##### *Relazione annuale*

1. Il Presidente del Comitato regionale di controllo trasmette, entro il mese di aprile di ogni anno, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, una relazione complessiva sull'attività svolta dal Comitato regionale di controllo e dalle sue Sezioni durante l'anno precedente, evidenziando gli orientamenti adottati nei casi di maggior rilievo e le eventuali discordanze di interpretazione. A tal fine i Presidenti delle Sezioni elaborano una relazione annuale sull'attività dell'Organo da essi presieduto e la trasmettono al Presidente del Comitato regionale entro il mese di marzo.

2. Entro il mese di maggio di ogni anno, la relazione del Presidente del Comitato regionale viene esaminata dal Consiglio regionale al fine dell'adozione delle opportune iniziative per il miglior funzionamento dell'attività di controllo del Comitato regionale e delle sue Sezioni.

#### Art. 29.

##### *Avvalimento delle strutture dell'organo di controllo*

1. Qualora la Giunta regionale svolga attività di controllo ai sensi delle leggi vigenti può avvalersi delle strutture del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni.

#### Art. 30.

##### *Rappresentanza in giudizio*

1. La rappresentanza in giudizio nelle controversie aventi per oggetto atti del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni spetta al Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 31.

##### *Accesso ai documenti*

1. Ciascun Consigliere regionale nell'espletamento del proprio mandato ha diritto di ottenere dagli uffici del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni notizie e dati; può altresì prendere visione di documenti relativi ad atti per i quali il controllo sia già stato esperito.

2. Chiunque abbia interesse può ottenere, a proprie spese, dalle segreterie del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni copia delle ordinanze nonché dei verbali delle sedute, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

#### Art. 32.

##### *Personale*

1. Il personale regionale addetto all'Organo di controllo dipende funzionalmente dal Comitato regionale o dalla Sezione.

#### Art. 33.

##### *Segretario*

1. I dirigenti dei Servizi regionali addetti all'Organo di controllo svolgono le funzioni di segretario del Comitato regionale o della sezione.

2. In caso di assenza o di impedimento il segretario può essere sostituito da un dipendente del Servizio con qualifica non inferiore funzionario.

3. Il segretario è responsabile dell'esecuzione delle decisioni dell'organo di controllo, assiste alle sedute, sottoscrive i verbali e le decisioni e cura la tenuta del registro delle sedute.

#### Art. 34.

##### *Aziende speciali e istituzioni*

1. Gli atti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge n. 142/90 non sono soggetti al controllo previsto dalla presente legge.

2. Fino all'approvazione degli Statuti dei Comuni e delle Province, in deroga a quanto disposto dall'art. 36 della presente legge, si applica l'art. 33 della legge regionale 24 giugno 1976 n. 20.

## Art. 35.

*Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75*

Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75 «Pubblicazione e diffusione del Bollettino ufficiale della regione Liguria» sono sostituiti dai seguenti:

## «Art. 5.

1. La parte terza è divisa in tre Sezioni.
2. Nella prima sezione si pubblicano gli Statuti delle Province e dei comuni della Regione e le loro modificazioni.
3. Nella seconda sezione si pubblicano le decisioni del Comitato regionale di controllo, delle sue Sezioni e le determinazioni adottate dalla Conferenza di cui all'art. 27 della legge regionale «Norme per l'esercizio dei controlli sugli atti degli Enti locali».
4. Nella terza sezione si pubblicano le relazioni annuali del difensore civico regionale e dei difensori civici provinciali e comunali.
5. Gli atti di cui al terzo e quarto comma sono pubblicati nel testo integrale, per estratto o per sunto, secondo quanto sia espressamente richiesto dagli organi interessati che, se del caso, provvedono alla redazione dell'estratto o del sunto.

## Art. 6.

1. La parte quarta è divisa in tre sezioni.
2. Nella prima sezione si pubblicano gli estratti dei bandi di concorso e degli avvisi di gara della Regione e degli enti strumentali della stessa nonché, quando la pubblicazione sia obbligatoria, gli estratti degli avvisi e bandi di concorso delle Province, dei Comuni, delle Unità Sanitarie Locali e degli altri enti locali ed ospedalieri della Regione.
3. Nella seconda sezione si pubblicano gli estremi di leggi, decreti ed altri atti dello Stato di interesse regionale, salvo che la pubblicazione integrale degli stessi non venga deliberata dall'Ufficio di Presidenza. Vengono altresì iscritti in questa sezione gli atti delle Comunità Europee la cui pubblicazione sia disposta dall'Ufficio di Presidenza, in quanto utile o necessaria.
4. Nella terza sezione si pubblicano, su richiesta della Giunta o del competente Servizio alla Presidenza del Consiglio regionale, il ruolo del personale regionale nonché gli atti di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego del personale stesso.

## Art. 36.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti norme:
  - a) la legge regionale 24 giugno 1976, n. 20;
  - b) la legge regionale 11 marzo 1982, n. 12;
  - c) la legge regionale 22 aprile 1983, n. 13;
  - d) l'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1984, n. 13;
  - e) la legge regionale 24 maggio 1988, n. 18.

## Art. 37.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 900 «Gettoni di presenza e indennità forfettaria di rimborso spese ai membri degli Organi di controllo» ed al capitolo 905 «Indennità, spese di viaggio ecc. per trasferte ai membri degli Organi di controllo» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 11 settembre 1991

GUALCO

92R0037

## LEGGE REGIONALE 11 settembre 1991, n. 26.

**Progetto ambiente e partecipazione alla società regionale per l'ambiente.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 13 del 18 settembre 1991)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità e obiettivi del progetto ambiente*

1. Al fine di tutelare e valorizzare l'ambiente, quale sistema comprensivo di acque, suolo e aria, salvaguardandone singolarmente e nel loro insieme le componenti naturali e biologiche in rapporto agli effetti derivanti dalle infrastrutture, dalle attività produttive e dagli insediamenti civili presenti sul territorio ligure, la regione Liguria elabora il progetto ambiente.

2. Il progetto ambiente, sulla base del complesso di analisi e conoscenze che dovrà acquisire e sul sistema informativo che dovrà attivare, contiene programmi operativi, azioni e singole soluzioni per l'eliminazione delle cause dell'inquinamento, per la tutela delle diverse componenti ambientali e per il coordinamento dell'intervento regionale anche in attuazione del programma triennale dell'azione pubblica di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, e della programmazione regionale di settore.

3. Attraverso il progetto ambiente la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) stabilisce le linee guida della politica ambientale nel territorio ligure, anche con riferimento al quadro normativo e programmatico nazionale;

b) individua programmi operativi, azioni e singole soluzioni in materia di ambiente, in armonia con le attività e le funzioni degli enti locali e valorizzando la partecipazione e i contributi dei cittadini singoli ed associati, nonché delle realtà economiche territoriali;

c) individua i programmi e le azioni settoriali per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo;

d) individua gli interventi necessari per l'attuazione del progetto, caratterizzati in termini qualitativi e quantitativi, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico;

e) sviluppa azioni di coordinamento tra i diversi soggetti nell'ambito della salvaguardia e del risanamento ambientale del territorio ligure, sia in termini di strategie di intervento globali sia in termini di reperimento e di gestione delle necessarie risorse finanziarie.

## Art. 2.

*Contenuti*

1. Per l'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 1, il progetto ambiente si sviluppa in tre fasi:

a) definizione di un programma strategico a valenza pluriennale differenziata, contenente le azioni regionali e la valutazione preliminare delle risorse finanziarie utilizzabili;

b) individuazione dei progetti d'intervento da inserire nei piani e programmi regionali di settore nonché nelle intese programmatiche con lo Stato anche ai fini dell'attuazione della politica comunitaria;

c) individuazione delle azioni che in materia ambientale, richiedono a livello istituzionale il coordinamento dei diversi soggetti competenti ai fini del raggiungimento di obiettivi specifici che in relazione all'ambito d'intervento, sono identificati in sotto-progetti.

#### Art. 3.

##### Formazione del progetto ambiente

1. Il Consiglio regionale approva le linee-guida del progetto ambiente proposte dalla Giunta regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il progetto ambiente, tenuto conto delle indicazioni degli strumenti della pianificazione territoriale regionale vigenti, è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere di merito del Comitato tecnico per l'ambiente (C.T.A.).

3. La Giunta regionale, ai fini di cui all'art. 2, primo comma, lettera c) e sulla base delle linee guida di cui al primo comma, organizza il progetto nei seguenti principali sotto-progetti concernenti i seguenti ambiti di intervento:

- a) Risorse idriche:
  - 1) sotto-progetto mare;
  - 2) sotto-progetto acqua.
- b) Risorsa del suolo:
  - 1) sotto-progetto costa;
  - 2) sotto-progetto parchi e riserve naturali.
- c) Aree urbane e industrializzate:
  - 1) sotto-progetto aria e rumore;
  - 2) sotto-progetto riqualificazione urbana;
  - 3) sotto-progetto sicurezza ambientale.
- d) Sotto-progetto informazione ed educazione ambientale.

Sotto-progetto valutazione di impatto ambientale,

(applicazione in sede regionale della direttiva C.E.E. n. 337 del 1985 stabilendo le opere di cui all'allegato n. 2 della citata direttiva).

4. La Giunta regionale, in relazione alle necessità emergenti sul territorio ligure, può elaborare, nel rispetto delle linee-guida di cui al primo comma, ulteriori sotto-progetti che riguardino interventi in campo ambientale non compresi negli ambiti di intervento di cui al terzo comma.

5. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel progetto ambiente e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, primo comma, lettera a) la Giunta regionale valuta l'ammontare di tutte le risorse economiche e finanziarie disponibili.

#### Art. 4.

##### Partecipazione alla società regionale per l'ambiente (S.C.p.a.)

1. La Regione, tramite la F.I.L.S.E. - S.p.a., partecipa, con le modalità e le condizioni di cui ai successivi commi, alla Società Regionale per l'Ambiente, Società Consortile per azioni (S.C.p.a.), al fine di ottenere assistenza tecnica attraverso l'effettuazione di studi, ricerche, rilevazioni e piani.

2. Per le finalità di cui al primo comma la Regione assegna alla F.I.L.S.E. - S.p.a., ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, un finanziamento di L. 250.000.000.

La Regione stipula apposita convenzione con la F.I.L.S.E. - S.p.a. alle seguenti condizioni:

a) presentazione da parte della F.I.L.S.E. - S.p.a. di una relazione previsionale da allegare alla relazione di cui all'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48;

b) presentazione da parte della F.I.L.S.E. - S.p.a. di una relazione annuale che consenta la verifica dell'attuazione dell'intervento affidato con la convenzione;

c) partecipazione della F.I.L.S.E. - S.p.a. in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del capitale sociale con capitale di proprietà di soggetti pubblici, compreso quello della F.I.L.S.E. - S.p.a., non inferiore al 51 per cento;

d) attribuzione alla F.I.L.S.E. - S.p.a. in seno al Consiglio di amministrazione della Società Regionale per l'Ambiente S.C.p.a., di un numero di rappresentanti proporzionale alla sua quota di partecipazione fra cui deve essere scelto il presidente del Consiglio di amministrazione;

e) designazione da parte della F.I.L.S.E. - S.p.a. del presidente del Collegio sindacale;

f) facoltà della Giunta regionale di esprimere il proprio gradimento in ordine alle designazioni dei rappresentanti della F.I.L.S.E. - S.p.a. nella Società Regionale per l'Ambiente S.C.p.a.;

g) rispetto delle direttive programmatiche emanate dalla Giunta regionale in ordine alla realizzazione degli interventi in campo ambientale affidati alla Società Regionale per l'Ambiente S.C.p.a.

4. I soggetti facenti parte della Società Regionale per l'Ambiente S.C.p.a. non possono partecipare a procedure concorsuali per la scelta del contraente nei contratti ad evidenza pubblica per la realizzazione degli interventi relativi a studi, ricerche, rilevazioni piani elaborati dalla stessa con la loro partecipazione.

#### Art. 5.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 3 della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 680 «Studi, ricerche, piani e direttive, loro stampa e riproduzione, nonché attività di informazione e di educazione sulle problematiche ambientali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991.

2. Agli oneri derivanti dall'art. 4 si provvede mediante prelevamento di L. 250.000.000 dal capitolo 9030 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 1354 «Contributo alla F.I.L.S.E. - S.p.a. per la partecipazione alla Società Regionale per l'Ambiente S.C.p.a.» con lo stanziamento di L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 11 settembre 1991

GUALCO

92R0038

#### LEGGE REGIONALE 11 settembre 1991, n. 27.

##### Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 13 del 18 settembre 1991)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina la vendita dei funghi epigei spontanei freschi e secchi.

## Art. 2

*Controllo micologico*

1. Ai fini della tutela della salute pubblica la vendita di funghi epigei spontanei è soggetta a controllo effettuato da esperti dell'Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) che ne rilasciano idonea dichiarazione.

## Art. 3.

*Triffa per il controllo effettuato*

1. Per il controllo di cui all'articolo 2 è previsto il pagamento di una tariffa di lire 500 per ogni chilogrammo di funghi secchi o per ogni cassetta di funghi freschi controllata, purchè la stessa non presenti un peso superiore a chilogrammi 5.

2. La Giunta regionale provvede, ogni due anni, ad aggiornare la tariffa prevista dal comma primo.

3. Il controllo dei funghi destinati al consumo diretto del richiedente è effettuato gratuitamente e senza rilascio di dichiarazione.

## Art. 4.

*Modalità di pagamento della tariffa*

1. Salvo quanto previsto dal comma due il pagamento della somma di cui all'articolo 3, è effettuato a favore della U.S.L. competente per la gestione del servizio.

2. Il pagamento della tariffa è effettuato, per la provincia di Genova, in favore della U.S.L. 14 che opera per l'intero territorio provinciale.

## Art. 5.

*Corresponsione indennità*

1. Al personale delle U.S.L., addetto al controllo micologico e che rilascia idonea certificazione nell'ambito della struttura pubblica, viene corrisposta, all'interno dell'applicazione dell'istituto d'incentivazione alla produttività, una quota da stabilire nella contrattazione decentrata delle Unità Sanitarie Locali, secondo gli indirizzi contenuti nel decreto del Ministro della Sanità dell'8 agosto 1984, recante «Applicazione del tariffario di cui all'articolo 62 ex decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 relativo all'istituto di incentivazione alla produttività».

2. L'U.S.L. 14 provvederà alla liquidazione dell'indennità di cui al comma primo a tutto il personale addetto al controllo micologico anche se appartenente ad altra U.S.L. della provincia.

3. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2 le U.S.L. della provincia di Genova assicurano, in caso di necessità, la collaborazione del personale micologico al competente servizio della U.S.L. n. 14.

## Art. 6.

*Sanzioni*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la vendita dei funghi epigei spontanei senza la prescritta dichiarazione dell'avvenuto controllo micologico, è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000. In caso di recidiva, l'Autorità sanitaria, su proposta del competente servizio della U.S.L., può procedere alla revoca dell'autorizzazione di vendita del prodotto.

2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11.

## Art. 7.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 provvedono le U.S.L. con i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 3 e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 11 settembre 1991

GUALCO

92R0039

## LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1991, n. 28.

**Aumento delle aliquote delle addizionali regionali all'imposta erariale di trascrizione e all'imposta di consumo sul gas metano.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15 del 13 novembre 1991)

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Addizionale all'imposta erariale di trascrizione*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici del territorio ligure, è determinata nelle seguenti percentuali dell'ammontare dell'imposta erariale dovuta per le relative formalità:

a) 60 per cento a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge;

b) 70 per cento a decorrere dal 1° 1992.

2. L'addizionale di cui al primo comma è corrisposta contestualmente all'imposta erariale e si applica nelle misure indicate alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alle date riportate nel comma medesimo.

## Art.

*Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, primo comma, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato nel territorio ligure come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è determinata nelle seguenti misure:

a) L. 30 al metro cubo di gas erogato a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge;

b) L. 40 al metro cubo di gas erogato a decorrere dal 1° gennaio 1992.

2. L'addizionale si applica, nelle misure indicate, sui consumi successivi alle date corrispondentemente previste nel primo comma.

## Art.

*Prestazione della cauzione*

1. I soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, tenuti al versamento alla Regione dell'addizionale di cui all'art. 2 sono obbligati a prestare alla regione Liguria una cauzione nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del medesimo decreto legislativo.

2. La cauzione può essere prestata mediante deposito presso la Tesoreria regionale di polizza fidejussoria o assicurativa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 31 ottobre 1991

GUALCO

92R0040

## LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1991, n. 29.

**Assunzione parziale dei costi di pubblicazione degli Statuti provinciali, comunali e delle Comunità montane.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15 del 13 novembre 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, terzo comma, della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75, gli oneri della prima pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli Statuti delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, disposta dall'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono assunti a carico del bilancio regionale, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

## Art.

1. Sono stabilite le seguenti tariffe forfetarie per la pubblicazione degli Statuti nel B.U.R.L., parte III - Prima sezione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75 come modificato dall'art. 35 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 25:

## Categoria a)

Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti	L. 50.000
--	-----------

## Categoria b)

Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti e comunità montane	L. 1.000.000
---	--------------

## Categoria c)

Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti	L. 1.500.000
--	--------------

## Categoria d)

Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti	L. 2.000.000
---	--------------

## Categoria e)

Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e province	L. 1.000.000
--	--------------

## Art. 3.

1. Nelle tariffe, al lordo di I.V.A., è compresa la fornitura agli enti interessati, secondo le categorie di cui all'art. 2 e senza ulteriori costi, del seguente numero di copie del Bollettino ufficiale:

categoria a)	100 copie;
categoria b)	n. 200 copie;
categoria c)	n. 300 copie;
categoria d)	n. 400 copie;
categoria e)	n. 500 copie.

## Art. 4.

1. Agli oneri finanziari conseguenti all'attuazione della presente legge regionale si provvede mediante riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento del capitolo 9250 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine» del bilancio per l'anno finanziario 1991 e corrispondente aumento in termini di competenza e di cassa dello stanziamento del capitolo 0015 «Spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca in genere, di economato, spese correnti per attrezzature ed arredamento».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 31 ottobre 1991

GUALCO

92R0041

## REGIONE LOMBARDIA

## LEGGE REGIONALE 11 novembre 1991, n. 20.

**Sostituzione dell'art. 1, legge regionale 12 giugno 1975, n. 80 in tema di rimborso spese di trasporto dei consiglieri regionali - Abrogazione dell'art. 2, legge regionale 4 agosto 1972, n. 23, già sostituito dall'art. 1, legge regionale 4 agosto 1972, n. 24.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 46 del 15 novembre 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1, legge regionale 12 giugno 1975, n. 80 «Rimborso spese di trasporto»

1. L'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 80 «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 agosto 1972, n. 23 e n. 24» è sostituito dal seguente:

## Art. 1.

Rimborso spese di trasporto

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato sulla base:

a) del costo chilometrico calcolato in base alle vigenti tabelle ACI;

b) della percorrenza chilometrica pari al doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede del consiglio regionale; tale distanza, arrotondata per eccesso al multiplo di venti, è determinata dall'ufficio di presidenza sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve.

2. La distanza chilometrica massima per l'applicazione di quanto previsto dalla lett. b) del primo comma è stabilita in chilometri 240, corrispondente alla distanza intercorrente tra il capoluogo sede del consiglio regionale e il comune della regione più distante dal capoluogo stesso.

3. I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

4. Il rimborso mensile è calcolato in corrispondenza ai criteri fissati per il computo della diaria, in conformità alle condizioni e modalità previsti dalla legge regionale 19 marzo 1984, n. 18.

5. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale determinerà le modalità di accertamento delle presenze».

## Art.

*Misura della diaria*

1. L'importo della diaria giornaliera fissato a norma dell'art. 1 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 18, è rideterminato nella misura di L. 70.000 giornaliere al lordo delle ritenute di legge.

2. La corresponsione della diaria di cui al comma precedente è disposta secondo le medesime condizioni e modalità di cui alla legge regionale 19 marzo 1948, n. 18.

3. A far tempo dal 1° gennaio 1992, l'aggiornamento della misura della diaria è demandato all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che provvederà annualmente, in base agli indici Istat di aumento del costo della vita.

## Art. 3.

*Termine di decorrenza*

1. Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano a far tempo dal 1° gennaio 1991.

## Art. 4.

*Abrogazione*

1. L'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1972, n. 23 «Indennità dei consiglieri della regione Lombardia», già sostituito dall'art. 1, legge regionale 4 agosto 1972, n. 24 «Modifiche alla legge regionale n. 23 - indennità dei consiglieri della regione Lombardia», è abrogato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 11 novembre 1991

## GIOVENZANA

*Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1991 e vista dal commissario del governo con nota del 6 novembre 1991 prot. n. 20202/2548*

92R0042

## LEGGE REGIONALE 20 novembre 1991, n. 21.

**Modifiche alle leggi regionali 4 gennaio 1982, n. 3 «Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata» e 20 aprile 1985, n. 32 «Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale».**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 47 del 23 novembre 1991)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati della legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3, e successive modifiche e integrazioni e della legge regionale 20 aprile 1985, n. 32, è stabilito in lire 60.000.000 riferito al reddito complessivo annuo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, prima dell'assegnazione o dell'acquisto, ovvero prima della preassegnazione o della promessa di vendita dell'alloggio, purché in data certa.

2. A fini della determinazione del reddito dei nuclei familiari costituiti, il reddito complessivo di cui al comma precedente è diminuito di lire 2.000.000 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito prodotto concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota nella misura del settantacinque per cento.

Per i nubendi il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi dei singoli.

## Art.

1. Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 gennaio 1982, è così sostituito:

«3. L'ammontare massimo dei mutui agevolati è stabilito in lire 500.000 per ogni metro quadrato di superficie utile abitabile».

## Art.

1. L'articolo unico della legge regionale 24 novembre 1986, n. 56, modificativo del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 aprile 1985, n. 32 «Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale», è così sostituito:

«1. L'ammontare massimo dei mutui agevolati per le nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio edilizio è stabilito in lire 75.000.000 per alloggio».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 20 novembre 1991

## GIOVENZANA

*Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 ottobre 1991 e vista dal commissario del governo con nota del 12 novembre 1991 prot. n. 21802/25871.*

Si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma della legge regionale 23 aprile 1985, n. 33, l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate.

**Nuovo testo dell'art. 5 della legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3 «Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 1, 2° S.O. dell'8 gennaio 1982.**

## Art. 5.

*Contributi regionali*

1. Per gli interventi di edilizia agevolata-convenzionata regionale previsti dai programmi di cui alla presente legge la regione corrisponde agli istituti di credito mutuanti e ad altri enti finanziari abilitati al credito fondiario, contributi in conto interesse, anche per il pre-ammortamento, al fine di contenere l'onere a carico dei mutuatari.

2. Il contributo regionale è stabilito nella misura del sei per cento del capitale mutuato nei limiti di cui al successivo comma; possono essere previsti mutui a tasso costante con ratei fissi o variabili nel tempo.

3. L'ammontare massimo dei mutui agevolati è stabilito in lire 800.000 per ogni metro quadrato di superficie utile abitabile.

4. I mutui concessi dagli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo, sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalle garanzie sussidiarie della Regione per il rimborso integrale del capitale degli interessi e degli oneri accessori; dette garanzie si intendono prestate con l'emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo.

Il limite dei redditi per l'accesso ai mutui agevolati è stabilito in L. 26 milioni riferito al reddito complessivo annuo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata da ciascun componente il nucleo familiare, prima dell'assegnazione o dell'acquisto ovvero prima della preassegnazione o della promessa di vendita, purché in data certa, per alloggio.

6. Ai fini della determinazione del reddito dei nuclei familiari costituiti, il reddito complessivo di cui al comma precedente è diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del sessanta per cento.

7. Per i nubendi il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei singoli.

8. Non possono essere destinatari di alloggi costruiti in regime di agevolata-convenzionata coloro che risultano già proprietari di alloggio in territorio regionale.

9. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente, se delegato, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzato a modificare con propri decreti, almeno annualmente, per i programmi non ancora approvati:

a) l'entità del contributo regionale di cui al precedente secondo comma, in relazione all'andamento del tasso di riferimento stabilito dal ministero del tesoro per l'edilizia residenziale pubblica;

b) l'ammontare massimo dei mutui agevolati di cui al precedente terzo comma, in relazione all'andamento dell'indice ISTAT per il costo di costruzione;

c) il limite massimo di reddito di cui al precedente quarto comma, in relazione all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Nuovo testo dell'articolo unico della legge regionale 24 novembre 1986, n. 56 «Modifica all'art. 5 della legge regionale 20 aprile 1985, n. 32 "Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale"», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 48, 2° S.O. del 28 novembre 1986. (Si riporta quindi l'art. 5 della legge regionale 20 aprile 1985, n. 32).

#### Art. 5.

1. L'ammontare massimo dei mutui agevolati per le nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio edilizio è stabilito in lire 75.000.000 per alloggio.

2. Le integrazioni a cooperative edilizie e imprese edilizie e loro consorzi che risultano finanziati con le risorse poste a disposizione dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 non possono superare per alloggio la differenza tra il limite massimo di finanziamento ammissibile di cui al precedente comma ed il finanziamento concesso con deliberazione della giunta regionale n. 3/41948.

3. È abrogato il comma secondo dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 104 che viene così sostituito:

«Gli interventi riguardano sia le nuove costruzioni che il recupero del patrimonio edilizio esistente».

4. I mutui agevolati concessi ad integrazione sono garantiti da ipoteca di secondo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalle garanzie sussidiarie della regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. Dette garanzie si intendono prestate con l'emissione del provvedimento originale di concessione dell'agevolazione.

5. I mutui agevolati concessi per finanziarie i nuovi interventi sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono anch'essi assistiti dalle garanzie sussidiarie della regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori; dette garanzie si intendono prestate con l'emissione del provvedimento originale di concessione dell'agevolazione.

6. Le garanzie prestate ai sensi del precedente comma si intendono primarie fin che non diventi efficace l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 5 della legge 25 marzo 1982, n. 94.

7. I mutui agevolati hanno durata massima di quindici anni e un tasso annuo pari alla media ponderata dei tassi gravanti sul «Fondo regionale per la casa» e sulla provvista effettuata dagli istituti di credito fondiario, che potrà essere sia in lire che in valuta, tenuto conto delle agevolazioni di cui all'art. 2 della presente legge, allo «spread» riconosciuto agli istituti di credito fondiario, nel rispetto di quanto previsto in materia di agevolazioni di credito dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

92R0043

## LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 22.

### Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e al bilancio pluriennale 1992/93 - II provvedimento.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 30 novembre 1991)

(Omissis).

92R0044

## LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 23.

### Revisione della dotazione organica del consiglio regionale e norme di reinquadramento.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 30 novembre 1991)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Ruolo organico del consiglio regionale

1. La tabella relativa al ruolo organico del consiglio regionale allegata alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 37 «Modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10 "Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della Regione" e alla legge regionale 16 novembre 1989, n. 62 "Personale a tempo parziale"», è sostituita dalla seguente:

Qualifica	Organico	Organico tempo pieno trasformabile a tempo parziale	Numero massimo unità a tempo parziale
2	—		
3	—		
4	78		
5	51		
6	34		
7	33		
8	25		
1 <sup>a</sup> dir.	34		
2 <sup>a</sup> dir.	10		
Totale	265	44	88

#### Art. 2.

##### Accesso ai posti della quarta qualifica funzionale

1. Fermo restando quanto disposto in via generale dall'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59 «Disposizioni conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro dei dipendenti regionali 1985/1987 e modifiche all'ordinamento del personale regionale», in sede di prima copertura dei posti della quarta qualifica funzionale assegnati

alle portinerie, all'anticamera della presidenza del consiglio e al servizio all'aula del consiglio, si provvede attraverso un corso-concorso interno per la qualificazione del personale allo svolgimento delle specifiche mansioni richieste per i posti sopra indicati, fermi rimanendo i posti riservati alle categorie protette ex lege n. 482/68 e legge regionale n. 61/89.

2. L'ufficio di presidenza, sentite le organizzazioni sindacali, con proprio provvedimento, individua le strutture di portineria alle quali assegnare posti della quarta qualifica funzionale, determina il numero dei posti della quarta qualifica funzionale, determina il numero dei posti attribuiti a ciascuna di esse, fissa il contenuto delle mansioni relative e le modalità di svolgimento, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione circa la definizione delle qualifiche funzionali e la conseguente determinazione dei profili professionali. Con appositi provvedimenti, adottati in conformità alla medesima normativa, l'ufficio di presidenza, sentite le organizzazioni sindacali, fissa altresì i posti della quarta qualifica funzionale per l'anticamera della presidenza del consiglio regionale e per il servizio all'aula del consiglio, e stabilisce il contenuto e le modalità di svolgimento delle relative mansioni.

L'ufficio di presidenza, sentite le organizzazioni sindacali, delibera con apposito bando i titoli di ammissione, le caratteristiche e le modalità di svolgimento del corso-concorso, nonché i titoli e i criteri di valutazione per la formulazione delle relative graduatorie, fermo restando che potrà essere ammesso al corso-concorso soltanto il personale del ruolo del consiglio regionale che sia inquadrato, alla data di scadenza per la presentazione delle domande per partecipare al corso-concorso, nella terza qualifica funzionale.

#### Art. 3.

##### Norma finale

1. Il personale ancora inquadrato nella terza qualifica funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo l'espletamento degli inquadramenti di cui al primo comma del precedente art. 2, mantiene il proprio inquadramento anche in soprannumero, ove ciò risulti necessario, per effetto della riduzione dei posti di dotazione organica di detta qualifica, disposto dall'art. 1.

2. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza verrà accertato l'eventuale numero delle posizioni in soprannumero e, sentite le organizzazioni sindacali, definiti i criteri di anzianità per individuare il personale da collocare in tali posti.

3. Il numero del personale inquadrato nel ruolo del consiglio regionale non potrà comunque superare il numero complessivo dei posti della dotazione organica regionale fissato dalle vigenti disposizioni.

4. L'inquadramento nella quarta qualifica funzionale ai sensi dell'art. 2 è subordinato al possesso, da parte del personale interessato, del titolo di studio e della eventuale qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa per l'accesso ai posti della qualifica sopraindicata.

#### Art. 4.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di spesa iscritti sul capitolo 1.1.1.4/294 «Spese per il personale del consiglio» del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e successivi, del consiglio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 25 novembre 1991

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 ottobre 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 16 novembre 1991 prot. n. 20202/2627).

92R0045

### LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 24.

**Proroga dei termini di presentazione del certificato di consegna lavori e della delibera di assunzione del mutuo ai sensi della legge regionale 20 aprile 1988, n. 25 «Programmi annuali di assegnazione di contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere da finanziare con mutui della cassa depositi e prestiti».**

(Pubblicata nel 1° suppl. Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 30 novembre 1991)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSITO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Proroga termini

1. La lettera g2 dell'allegato A «Procedure, adempimenti, requisiti di ammissibilità» alla legge regionale 29 aprile 1988, n. 23 è così modificata:

«g2) far pervenire alla giunta regionale il certificato di consegna dei lavori e la delibera di assunzione del mutuo entro il 30 settembre 1990».

#### Art. 2.

##### Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 25 novembre 1991

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 ottobre 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 16 novembre 1991 prot. n. 21802/2626).

92R0046

**LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 25.**

**Integrazione e modifica alla legge regionale 17 febbraio 1986, n. 5 «Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività ambulatoriale, nonché per il trasporto di infermi».**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 30 novembre 1991)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Dopo il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 1986, n. 5 concernente «Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività ambulatoriale, nonché per il trasporto di infermi», viene aggiunto il seguente secondo comma:

«2. La direzione degli ambulatori odontoiatrici può essere assunta anche da chi è abilitato all'esercizio della professione sanitaria di odontoiatria ai sensi dell'art. 1 della legge 24 luglio 1986, n. 409 concernente «Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle comunità europee»».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 25 novembre 1991

**GIOVENZANA**

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 16 novembre 1991 prot. n. 20902/2631).

92R0047

**LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 26.****Disciplina degli autoservizi atipici.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 30 novembre 1991)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Autoservizi atipici**

1. Le aziende di trasporto intestatarie di autobus immatricolati in servizio pubblico di linea o in servizio privato di autonoleggio con conducente sono autorizzate ad effettuare autoservizi atipici.

2. Sono considerati autoservizi atipici, ai fini della presente legge, gli autoservizi effettuati, nell'ambito della regione Lombardia, in modo continuativo, o periodico, con itinerari, orari e frequenze prestabiliti, rivolti al soddisfacimento di esigenze di singoli gruppi di utenti omogenei per fasce di appartenenza, quali i lavoratori di determinati presidi aziendali, gli studenti di determinati plessi scolastici e altre categorie assimilabili, con spese a totale carico del committente o degli utilizzatori.

3. I servizi di cui alla presente legge non costituiscono titolo per l'immatricolazione di autobus.

**Art. 2.****Requisiti di legittimazione**

1. Le aziende di trasporto di cui al precedente art. 1, primo comma, sono legittimate a tutti gli effetti a svolgere attività di autoservizio atipico se sussistono le seguenti condizioni:

a) non vi sia totale sovrapposizione con servizio di pubblico trasporto esercitati ad impianto fisso salvo assenso scritto del vettore interessato;

b) abbiano stipulato con il committente un contratto registrato in cui siano indicati il percorso, le fermate, il programma di esercizio, l'orario, il numero giornaliero di autobus da impiegare, le condizioni economiche concordate, la durata del contratto; in tale contratto deve altresì risultare appositamente sottoscritta la specifica attestazione del committente circa la conoscenza e il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;

c) il conducente del veicolo abbia i requisiti tecnico-professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto e sia legato al vettore con un rapporto di lavoro;

d) gli autobus impiegati siano in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli, comprese quelle che disciplinano i requisiti del conducente, le immatricolazioni dei mezzi e le licenze di noleggio, e siano provvisti di adeguata copertura assicurativa RCA per valori massimali determinati annualmente dalla giunta regionale;

e) lo svolgimento dell'autoservizio atipico non costituisca impedimento al regolare svolgimento del servizio per cui l'autobus è stato immatricolato e non comporti turbativa all'effettuazione degli altri servizi pubblici di linea;

f) il percorso prescelto presenti le necessarie condizioni di sicurezza anche in riferimento agli autobus da impiegare;

g) lo svolgimento del servizio atipico è soggetto al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura prevista per le concessioni in autolinee ordinarie.

**Art.****Prescrizioni**

1. Copia dei documenti di cui alle lettere a), b), c) d) del precedente art. 2, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda di trasporto, deve essere tenuta a bordo di ogni autobus per essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza. La licenza di noleggio deve essere in copia autentica.

2. Il rappresentante legale dell'azienda di trasporto deve autocertificare l'esistenza di tutti i requisiti di cui al precedente art. 2 e trasmettere, non oltre il giorno di inizio del servizio stesso, tale certificazione alla provincia o ai consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi competenti territorialmente sulla base della località di origine del servizio.

All'autocertificazione deve essere allegata copia della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli 1, secondo comma, e 2.

3. Gli autoservizi atipici regolati dalla presente legge sono esclusi dai contributi del fondo nazionale trasporti.

## Art. 4.

*Procedura*

1. Gli enti concedenti di cui al precedente art. 3, secondo comma, ove accertino la carenza anche di uno solo dei requisiti indicati nei precedenti articoli 1 e 2, vietano l'autoservizio atipico mediante diffida ed elevano la sanzione di cui al successivo art. 5.

Copia della comunicazione di divieto dell'autoservizio deve essere notificata anche al committente del servizio stesso.

2. Gli enti concedenti di cui al precedente art. 3, secondo comma, comunicano al servizio gestione finanziaria infrastrutture e navigazione interna del settore trasporti e mobilità della giunta regionale l'elenco degli esercenti gli autoservizi atipici dei quali hanno ricevuto l'autocertificazione di cui al precedente art. 3, nonché l'elenco di quelli di cui è stato vietato l'esercizio, come ogni ulteriore variazione.

## Art. 5.

*Sanzioni*

1. Chi effettua autoservizi atipici al di fuori delle condizioni e modalità di cui alla presente legge, incorre nella sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, senza pregiudizio delle sanzioni e delle conseguenze previste da altre norme di legge.

2. Alla stessa sanzione amministrativa è sottoposto il committente che, avendo ricevuto la comunicazione di cui al precedente art. 4, primo comma, persista a far svolgere il servizio atipico che sia stato vietato ai sensi della presente legge.

## Art. 6.

*Norma transitoria*

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono servizi riconducibili alla classificazione di cui al precedente art. 1, debbono presentare agli enti concedenti di cui al precedente art. 3, ed entro il termine di sessanta giorni dalla data medesima, copia dei documenti indicati nel medesimo art. 3 per ciascun servizio in esercizio.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 25 novembre 1991

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 16 novembre 1991 prot. n. 21502/2629).

92R0048

## LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 27.

**Proroga delle norme di salvaguardia di cui all'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 76 «Istituzione del parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate», all'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 70 «Istituzione del parco naturale dell'Adamello» e all'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 82 «Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro».**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 30 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Proroga dell'efficacia delle norme di salvaguardia*

1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese rispettivamente nel territorio del parco della pineta di Appiano Gentile e Tradate, del parco dell'Adamello e del parco della Valle del Lambro, di cui all'art. 7 della legge regionale 16 novembre 1983, n. 76, della legge

regionale 16 settembre 1983, n. 79, e di cui all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 82, come modificate ed integrate dalla legge regionale 12 maggio 1990, n. 58, concernente «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 settembre 1983, n. 76 «Istituzione del parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate»; 16 settembre 1983, n. 77 «Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della valle del Curone»; 16 settembre 1983, n. 79 «Istituzione del parco naturale dell'Adamello»; 16 settembre 1983, n. 82 «Istituzione del parco naturale della valle del Lambro»; 1° giugno 1985, n. 70 «Istituzione del parco naturale del Serio»», continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento del parco e comunque per non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*Adozione del piano territoriale di coordinamento del parco*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti gestori dei parchi di cui al precedente art. 1, provvedono ad adottare la proposta di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

2. Trascorso inutilmente tale termine, la proposta di piano territoriale, viene adottata dalla giunta regionale nei successivi centottanta giorni.

3. A tal fine è fatto obbligo all'ente gestore del parco di trasmettere alla giunta regionale gli studi preliminari e gli elaborati tecnici della proposta di piano territoriale.

## Art. 3.

*Clausola d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 25 novembre 1991

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 16 novembre 1991 prot. n. 22502/2628).

92R0049

## LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 28.

**Norme per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi presso il luogo di produzione.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 30 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Autorizzazione*

1. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo insediamento produttivo di origine si intende autorizzato ove soddisfatti i seguenti requisiti:

a) sia esclusivamente limitato ai rifiuti decadenti dai cicli produttivi dell'insediamento stesso;

b) non riguardi residui contenenti policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani, policlorodebenzofenoli e policlorotrifenili;

c) non superi il quantitativo complessivo, in fase di accumulo, di 10 mc e di una movimentazione annuale di 20 mc;

d) sia interessato da movimentazione almeno semestrale dei rifiuti ammassati ovvero, almeno annuale, qualora i quantitativi complessivamente prodotti non risultino superiori a 2 mc/anno.

2. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al primo comma dovrà essere realizzato per tipi omogenei ed in luogo custodito e coperto, all'uopo destinato, strutturato nel rispetto delle disposizioni generali richiamate al punto 4.1.1 e successivi della deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. Sono fatte salve, per le fattispecie di cui alla lettera b) e per quelle comunque non riconducibili alle lettere c) e d), del primo comma, le procedure di cui all'art. 16 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

#### Art. 2.

##### *Adempimenti dei soggetti autorizzati*

1. Il titolare dell'impianto di stoccaggio provvisorio, autorizzato ai sensi dell'art. 1, è tenuto a comunicare alla provincia territorialmente competente la tipologia e le quantità dei rifiuti tossici e nocivi prodotti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di formazione di nuovi rifiuti.

2. Sono comunque fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui al combinato disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 e dell'art. 8, comma terzo, del regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3, e della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, secondo le modalità del decreto ministeriale 26 aprile 1989.

#### Art. 3.

##### *Esonero dalla prestazione di garanzia fidejussoria*

1. All'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente legge non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7, comma quarto, lett. f), della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, modificata dall'art. 2 della legge regionale 10 settembre 1984, n. 54.

#### Art. 4.

##### *Controlli*

1. Al controllo degli impianti di stoccaggio provvisorio di cui all'art. 1 sono preposte le province che possono avvalersi dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali, nonché dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Entro il 30 gennaio di ogni anno le province devono relazionare al competente assessorato della giunta regionale sulle risultanze dei controlli effettuati ai sensi della presente legge.

#### Art.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Salvo la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, nel caso di mancato adempimento di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge si applica la sanzione prevista dall'art. 29, primo comma, lett. a) della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 6.

##### *Norma transitoria*

1. Agli adempimenti di cui all'art. 2, primo comma, sono tenuti anche i titolari di stoccaggio provvisorio, di cui all'art. 1, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già inoltrato istanza ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82.

#### Art. 7.

##### *Clausola d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 25 novembre 1991

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 16 novembre 1991 prot. n. 23002/2630).

92R0050

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

**CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21

**L'AQUILA**  
Libreria UNIVERSITARIA  
Piazza V. Rivera, 6

**FESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci

**TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69

**POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

**CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89

**COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo

**PALMI** (Reggio Calabria)  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31

**REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23

**SOVERATO** (Catanzaro)  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

**ANGRI** (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4

**AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47

**BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA** (Napoli)  
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA** (Ferrara)  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI** (Forlì)  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16

**PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15

**UDINE**  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

**APRILIA** (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni

**FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15

**LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30

**LAVINIO** (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A & C.  
Piazza del Consorzio, 7

**RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8

**ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio

**SORA** (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zuccone, 28

**TIVOLI** (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10

**TUSCANIA** (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste

**VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

**IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25

**LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

**ARESE** (Milano)  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13

◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

## ASCOLI PICENO

Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188

**MACERATA**  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

**PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

**CAMPOBASSO**  
DIE M. Libreria giuridica  
c/o Palazzo di Giustizia  
Viale Elena, 1

**ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

**ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31

**ALBA** (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19

**ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Filippi, 36/1

**BIELLA** (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6

**CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10

**NOVARA**  
Libreria POLICARO  
Via Mille, 16

**TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
SO.CE.DI. S.r.l.  
Via Roma, 60

**VERCELLI**  
Libreria LA LIBRERIA  
Corso Libertà, 46

## PUGLIA

**ALTAMURA** (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65

**BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16

**BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO** (Bari)  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9

**FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21

**LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA** (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

◇ **ALGHERO** (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

**AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Calicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 35

## CATANIA

**ENRICO ARLIA**  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62

Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 58/58

Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395

**ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele

**FAVARA** (Agrigento)  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60

**MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47

**PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16

**RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39

**SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22

**TRAFANI**  
Libreria LIO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

**AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

**FIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via dei Martelli, 22 R

**GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9

**LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27

**LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Patino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9

**MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8

**PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13

**PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37

**SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

**BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6

**TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

**FOLIGNO** (Perugia)  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41

**PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **BELLUNO**  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17

**ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

**TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31

**VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 330.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 180.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 60.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 185.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 100.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 635.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 350.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . .	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 160.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

